SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 dicembre 2012** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

Agenzia per l'Italia Digitale - gestione ex-DigitPA

Corte suprema di cassazione

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2012, n. **214**.

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata non superiore a novanta giorni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, i commi 3 e 4, che disciplinano le modalità di individuazione dei termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'articolo 11, relativo ai compiti ed alle funzioni delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, e gli articoli 14 e 15, relativi alle attribuzioni ed all'ordinamento del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modificazioni, con il quale, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati individuati i termini per la conclusione dei procedimenti imputati alla competenza dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione dei regolamenti che definiscono i termini massimi di durata dei procedimenti di competenza del Ministero dell'interno;

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;

Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 5 luglio 2012;

Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero dell'interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.

2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284.

Art. 2.

Modalità di pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 ottobre 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012
Interno registro n. 7, foglio n. 147

ALLEGATO

PROCEDIMENTI CON TERMINE FINO A 90 gg.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO E PER LE AUTONOMIE LOCALI

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine
Approvazione, da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dei provvedimenti di rideterminazione di pianta organica e di assunzione di personale per gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari	D.P.R. 13 settembre 1999, n. 420, come modificato dal D.P.R. 18 agosto 2000, n. 273; art. 155 del D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267	90 gg.
Approvazione graduatorie borse di studio e premi per elaborati concessi per concorso a figli o orfani dei segretari delle comunità montane e dei consorzi di comuni	Art. 42 Legge 8 giugno 1962, n. 604	90 gg.
Approvazione graduatorie premi per monografie ai segretari delle comunità montane e dei consorzi di comuni	Art. 7, comma 5, D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito con Legge 29 ottobre 1987, n. 440; Art. 13 Legge 23 dicembre 1993, n. 559; D.M. 2 febbraio 1993, n. 284	90 gg.
Proposta del Ministro dell'interno per il riconoscimento del titolo di città	Art. 18 D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267	90 gg.

DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**
Provvedimenti di attribuzione di trasferimenti erariali non compresi nell'ambito del D.M. 21 febbraio 2002 o non previsti da disposizioni di Legge e/o amministrative che fissano termini specifici	Norme di finanza locale	90 gg.
Proposta di nomina organi straordinari di liquidazione in caso di dissesto finanziario degli enti locali	Art. 252 D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267	60 gg.
Provvedimenti relativi al trasferimento di risorse dallo Stato alla province, ai comuni ed alle comunità montane a seguito della mobilità	D.P.C.M. 22 luglio 1989, n. 428	90 gg.
Provvedimenti relativi al trasferimento di risorse tra enti locali a seguito della mobilità	D.P.C.M. 22 luglio 1989, n. 428	90 gg.
Ordinazione del pagamento di spese per la fornitura di beni e servizi	Legge di contabilità generale dello Stato e norme di attuazione e collegate	90 gg.
Sblocco del pagamento della terza rata del contributo ordinario per gli enti locali che, non risultando in regola con la presentazione della certificazione di bilancio, hanno successivamente provveduto all'adempimento	Art. 161, comma 3, D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267	90 gg.
Provvedimenti di applicazione della sanzione prevista dalla Legge a carico delle province, dei comuni e delle comunità montane per la mancata dimostrazione della copertura minima del costo di alcuni servizi **Competenza Prefetture UU.TT.GG.**	Art. 243, comma 5 D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267	90 gg.

Rimborso spese ai comuni per elezioni di competenza statale (politiche, europee, referendarie) **Competenza Prefetture UU.TT.GG.**	Art. 17 Legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 55 Legge 24 gennaio 1979, n. 18; art. 53, Legge 25 maggio 1970, n. 352	90 gg.
Rimborso spese ai Comuni per oneri a carico dello Stato per elezioni amministrative **Competenza Prefetture UU.TT.GG.**	Art. 17, Legge Legge 23 aprile 1976, n. 136; Legge 16 aprile 2002, n. 62	90 gg.

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine
Vertenze anagrafiche tra comuni appartenenti a province diverse	Art. 19-bis, comma 1, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223	60 gg.
Vertenze anagrafiche tra comuni appartenenti alla stessa provincia **Competenza Prefetture UU.TT.GG.**	Art. 19-bis. Comma 1, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223	60 gg.
Toponomastica – autorizzazione intitolazioni luoghi pubblici e monumenti a personaggi deceduti da meno di dieci anni **Competenza Prefetture UU.TT.GG**.	Art. 4 Legge 23 giugno 1927, n. 1188; D.M. 25 settembre 1992	90 gg.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Uffici centrali

Tipo di procedimento	Fonte normativa	Termine
Assegnazioni del personale alle sezioni di polizia giudiziaria	Artt. 7 e 8 D. lgs. 28 luglio 1989, n. 271	90 gg.
Congedo straordinario per: esami, matrimonio, gravi motivi (provvedimento adottato in sede centrale solo per questori in sede)	Art. 37 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	90 gg.
Autorizzazione svolgimento incarichi esterni	Art. 53 D.LGS.30 marzo 2001 n. 165; Art. 50 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; Art. 2 D.P.R. 24 aprile 1982,n. 337; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338; Art.70 D.LGS. 5 ottobre 2000, n. 334	90 gg.
Trasferimento ricongiungimento al coniuge	Art. 17 Legge 28 luglio 1999, n. 266 (*ex lege* n. 100/1987); Art. 2 D.P.R. 24 aprile 1982,n. 337	90 gg.
Congedo straordinario speciale per trasferimento (provvedimento adottato in sede centrale solo per questori in sede)	Art. 15 D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395	90 gg.
Congedo straordinario per dottorato di ricerca (provvedimento adottato in sede centrale solo per questori in sede)	Art. 2 Legge 13 agosto 1984, n. 476 Legge 28 dicembre 2001, n. 448	90 gg.

Congedo straordinario per borse di studio (provvedimento adottato in sede centrale solo per questori in sede)	Art. 6 Legge 30 novembre 1989, n. 398	90 gg.
Congedo straordinario per frequenza corsi di specializzazione	D. LGS. 17 agosto 1999, n. 368	90 gg.
Congedo per la formazione (provvedimento adottato in sede centrale solo per questori in sede)	Art. 5 Legge 8 marzo 2000, n. 53; Art. 20 D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164	90 gg.
Assegnazione temporanea	Art. 7 D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254	60 gg.
Congedo per attività di volontariato nel soccorso alpino con trattamento economico	Legge 18 febbraio 1992, n. 162	60 gg.
Congedi per attività di protezione civile con trattamento economico	D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194	60 gg.
Congedo per eventi e cause particolari senza trattamento economico	Art. 4, comma 2, Legge 8 marzo 2000, n. 53	90 gg.
Aspettativa per incarico presso enti locali	Art. 90 D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche	60 gg.
Aspettativa per mandato parlamentare	Art. 88, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche	60 gg.
Aspettativa per incarichi governativi	Art. 47, Legge 24 aprile 1980, n. 146	60 gg.
Iscrizione nel "Ruolo di Onore" del personale dirigente e direttivo	Art. 65-ter D. lgs. 5 ottobre 2000, n. 334	90 gg.

Iscrizione o diniego di iscrizione nel "Ruolo di Onore" del personale del disciolto Corpo delle Guardie di p.s. collocato in congedo assoluto	Art. 55 Legge 3 aprile 1958, n. 460; Legge 23 gennaio 1975, n. 29; Legge 26 novembre 1975, n. 623; Legge 24 gennaio 1986, n. 17; Legge 15 luglio 1994, n. 443	90 gg.
Aspettativa del coniuge di dipendente statale in servizio all'estero	Legge 11 febbraio 1980, n. 26	90 gg.
Aspettativa di dipendente il cui coniuge presta servizio all'estero per conto di soggetti non statali	articolo unico Legge 25 giugno 1985, n. 333	90 gg.
Esonero dal servizio	Art. 72, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133	60 gg.
Cessazione dall'impiego per passaggio ad altra Amministrazione	Art. 65, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	90 gg.
Aspettativa per gli allievi della Polizia di Stato ammessi a frequentare corsi per il passaggio ad altri ruoli della Polizia di Stato	Art. 28 Legge 10 ottobre 1986, n. 668; artt. 52 e 59, L. 1 aprile 1981, n. 121	60 gg.
Trattenimento in servizio a seguito di dimissioni	Art. 124 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	90 gg.
Decadenza dalla nomina	Art. 9 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	60 gg.
Nomina in prova degli allievi vice ispettori e qualifiche equiparate	Art. 10 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 27-ter, comma 3, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche; art 25-ter D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 e successive modifiche.	90 gg.
Nomina ad allievo vice ispettore e qualifiche equiparate	Art. 27-*bis*, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; Art. 25-*bis* D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.	90 gg.

Rilascio copie del foglio matricolare e attestati di personale in congedo	Art. 55 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; ex n. 38 delle Istruzioni sul servizio matricolare approvate il 20 novembre 1956	90 gg.
Riutilizzazione del personale parzialmente invalido in servizi compatibili con ridotta capacità lavorativa	D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738	90 gg.
Dimissioni o espulsioni dai corsi per la nomina ad agente, a vice sovrintendente e qualifiche equiparate, a vice ispettore e qualifiche equiparate, nonché per la nomina in ruolo nella carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica sicurezza	Artt. 6-ter, 24-quinquies, 27-quater D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; D.P.R. 24 aprile 1982 n. 337;D. lgs. 12 maggio 1995, n. 197; artt. 5, 32, 47, Legge 5 ottobre 2000, n. 334	60 gg.
Invio ai corsi di specializzazione o di qualificazione	Legge 1 aprile 1981, n. 121; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; artt. 2 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338; D. lgs. 12 maggio 1995, n. 197; art 70 D.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334	90 gg.
Nomina alla qualifica di allievo agente e qualifiche equiparate	Legge 1 aprile 1981, n. 121; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.	90 gg.
Nomina alla qualifica di agente in prova	Legge 1 aprile 1981, n. 121; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335;	90 gg.
Nomina in ruolo operatori tecnici	D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337	90 gg.
Nomina alla qualifica di operatore tecnico in prova	Art. 2 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337	90 gg.
Promozione il giorno precedente o successivo alla cessazione in servizio del personale dirigente e direttivo	Art. 23, comma 6, del D. lgs. 5 ottobre 2000, n. 334; art. 1, comma 260, lett. b) della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337	90 gg.

Promozione a titolo onorifico	Art. 31 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	90 gg.
Nomina ed immissione in ruolo di agenti	Legge 1 aprile 1981, n. 121; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335	90 gg.
Assegno di incollocabilità per cessazioni dall'1 ottobre 2005	D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 1092; D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915; Art. 2, comma 1, Legge 8 agosto 1995, n. 335 (effettivamente operativo dall'1 ottobre 2005 in applicazione della circolare INPDAP N. 67 del 16 dicembre 2004).	90 gg.
Attribuzione della qualifica di agente ed ufficiale di p.s. per il personale tecnico non dirigente e non direttivo	Art. 42 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.	90 gg.
Attribuzione della qualifica di agente ed ufficiale di p.s. per il personale tecnico dirigente e direttivo	Art. 42 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337; art. 7 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338; artt. 32 e 47 D. lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.	90 gg.
Conferimento o diniego della concessione speciale VIII (tessera ferroviaria per grandi invalidi)	Decreto interministeriale 27 novembre 1982, n. 3161.	60 gg.
Conferimento o diniego della Medaglia Militare al merito lungo comando e della Croce per anzianità di servizio al personale del disciolto Corpo delle Guardie di p.s. cessato dal servizio	Legge 14 luglio 1965, n. 938	90 gg.
Rilascio attestati di personale in congedo (provvedimento adottato in sede centrale per ispettori e funzionari)	Ex n. 46 delle istruzioni sul servizio matricolare approvate il 20 novembre 1956; D.M. 5 giugno 1990	90 gg.

Liquidazione della pensione ordinaria definitiva ovvero dell'indennità "una tantum" nei casi non decentrati per cessazioni fino al 30.09.2005	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 1092; Legge 18 dicembre 1970, n. 1137; Legge 1 aprile 1981, n. 121;D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; art. 3, comma 1, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, con Legge 28 maggio 1997, n. 140	30 gg.
Erogazione assegno nucleo familiare	D.L. 13 marzo 1988, n. 69, conv. con Legge n. 13 maggio 1988, n. 153	90 gg.
Liquidazione di emolumenti a carattere variabile	Legge 1 aprile 1981, n. 121; R.D. 3 giugno 1926, n.941 e successive modifiche ed integrazioni; Legge 27 ottobre 1973, n.628; Legge 15 novembre 1973, n.734; Legge 18 dicembre 1973, n.836; D.P.R. 5 maggio 1975, n.146; Legge 27 maggio 1977, n.284 e successive modifiche ed integrazioni; D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513; Legge 26 luglio 1978, n.417; Legge 17 novembre 1978, n.715; Legge 29 maggio 1985, n.294; D.P.R. 28 ottobre 1985, n.782; D.P.R. 5 giugno 1990, n.147 e successive modifiche ed integrazioni; D.P.R. 31 luglio 1995, n.395; D.P.R. 16 marzo 1999, n.254; D.P.R. 18 giugno 2002, n.164; D.P.R. 16 aprile 2009, n.51; D.L. 1 luglio 2009, n.78; D.LGS. 15 marzo 2010, n.66; D.lgs. 12 maggio 1995, n. 195	90 gg.
Attribuzione stipendio a seguito di nomina o riammissione	Legge 1 aprile 1981, n. 121	90 gg.
Decreto ministeriale di trattamento economico dirigenziale	D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138	90 gg.

Attribuzione benefici economici conseguenti a disposizioni normative e contrattuali	Legge 11 luglio 1980, n. 312; Legge 1 aprile 1981, n. 121; D.P.R. 27 marzo 1984, n.69; D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1079; D.lgs. 12 maggio 1995, n. 195; Legge 23 dicembre 1998, n.448; Legge 27 dicembre 2006, n.296; Legge 24 dicembre 2007, n.244; d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133	90 gg.
Attribuzione benefici economici individuali	Legge 24 maggio 1970, n. 336; D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3; legge 10 ottobre 1986, n.668; D.L. 21 settembre 1987, n.387; D.P.R. 18 giugno 2002, n.164; R.D. 21 agosto 1937, n.1542; artt. 1801 e 2059 D. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.	90 gg.
Rimborso spese di cura	D.P.C.M. 5 luglio 1965	90 gg.
Predisposizione atti per determinazione posizione economica dei dipendenti transitati in altra Amministrazione	D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339	90 gg.
Attribuzione premi per segnalati servizi di polizia deliberati dalla Commissione centrale per le ricompense	D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782; D.P.R. 7 giugno 1999, n. 247; Legge 1 aprile 1981, n. 121; Legge 8 luglio 1980, n. 343	90 gg.
Attribuzione indennità speciale e assegno integrativo	Legge 27 luglio 1962, n. 1114; artt. 1808 e 2164 D. lgs. 15 marzo 2010, n. 66	90 gg.
Attribuzione emolumenti accessori a carattere ricorrente	Legge 1 aprile 1981, n. 121; Legge 27 ottobre 1973, n.628; Legge 15 novembre 1973, n.734; Legge 18 dicembre 1973, n.836; D.P.R. 5 maggio 1975, n.146; D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513; Legge 26 luglio 1978, n.417; Legge 29 marzo 2001, n.86; D.lgs. 15 marzo 2010, n.66; D.lgs. 12 maggio 1995, n. 195	90 gg.

Attribuzione emolumenti accessori a carattere ricorrente disposti con provvedimento formale	Legge 23 ottobre 1961, n. 1165; D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287; Legge 27 ottobre 1973, n.628; Legge 15 novembre 1973, n.734; D.P.R. 5 maggio 1975, n.146; Legge 23 marzo 1983, n.78; D.P.R. 31 luglio 1995, n.395; Legge 28 marzo 1997, n.85; Legge 30 novembre 2000, n.356; Legge 5 novembre 2004, n.263; D.lgs. 15 marzo 2010, n.66; D.lgs. 12 maggio 1995, n. 195	90 gg.
Autorizzazione a fare uso di mezzi ordinari anziché delle FF.SS. per trasporto mobili e masserizie	Art. 8 Legge 26 luglio 1978, n. 417	60 gg.
Collocamento a riposo a domanda del personale dirigente e direttivo	Artt. 124 e 131 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	90 gg.
Comando presso altra amministrazione	Art. 56 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 56 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335	90 gg.
Aspettativa per gravi motivi	Art. 70, comma 3, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 2 e 44 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337	90 gg.
Riapertura procedimento disciplinare	Art. 26, D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737	90 gg.
Riabilitazione disciplinare	Art. 87 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	90 gg.
Distintivo d'onore per ferito o mutilato in servizio e per causa di servizio	D. lgs 15 marzo 2010, n. 66; D.P.R. 17 luglio 1957, n. 763	90 gg.

Concessione della croce commemorativa per attività di soccorso internazionale e per missione di pace all'estero	D.I. 27/11/1996 e D.I. 6/10/1986	90 gg.
Nomina in ruolo dei vice-ispettori in prova e qualifiche equiparate	Art. 10 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 27 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; art. 25-*bis* D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337	90 gg.

Prefetture – Uffici Territoriali del Governo

Tipo di procedimento	Fonte normativa	Termine
Liquidazioni per spese di liti	Art. 21 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611	60 gg.
Collocamento a riposo a domanda del personale non direttivo	Artt. 124 e 131 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	90 gg.
Collocamento a riposo per inabilità a qualsiasi proficuo lavoro	Art. 2, comma 12, Legge 8 agosto 1995, n. 335; D.M. 8 maggio 1997, n. 187	30 gg.

Questure e Reparti territorialmente competenti

Tipo di procedimento	Fonte normativa	Termine
Congedo straordinario per esami, matrimonio, gravi motivi	Art. 37 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	90 gg.
Congedo straordinario per aggiornamento scientifico per il personale medico appartenente ai ruoli professionali della Polizia di Stato	Art. 18, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395	90 gg.
Congedo straordinario speciale per trasferimento	Art. 15 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	90 gg.
Congedo straordinario per dottorato di ricerca	Art. 2 Legge 13 agosto 1984, n. 476; Legge 28 dicembre 2001, n. 448	90 gg.

Congedo straordinario per borse di studio	Art. 6 Legge 30 novembre 1989, n. 398	90 gg.
Congedo straordinario per fruizione dei corsi di specializzazione	Art. 5 D. LGS. 8 agosto 1991, n. 257	90 gg.
Congedo per la formazione	Art. 5 Legge 8 marzo 2000, n. 53; Art. 20 D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164	90 gg.
Aspettativa per mandato amministrativo	Art. 53 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; art. 2 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338; art. 70 D.LGS 5 ottobre 2000, n. 334	60 gg.
Aspettativa per candidatura ad elezioni politiche o amministrative	Art. 81 Legge 1 aprile 1981, n. 121	60 gg.
Assenza per la tutela lavoratrici madri	Art. 33 D. LGS. 26 marzo 2001, n. 151	90 gg.

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine
Licenza di importazione esplosivi riconosciuti e classificati da Paesi extra- U.E.	Artt. 11, 28 comma 2, 54 T.U.L.P.S.; artt. 12, 33 e 41 Reg. T.U.L.P.S.; art. 9 Legge 18 aprile 1975, n. 110	90 gg.
Licenza per il trasferimento intracomunitario di esplosivi marcati CE	Art. 9 Direttiva 93/15/CEE; D. LGS. 2 gennaio 1997, n. 7; D.M. 19 settembre 2002, n. 272	90 gg.
Iscrizione nell'Allegato A Reg. T.U.L.P.S. di esplosivi marcati CE	Art. 83 Reg. T.U.L.P.S.; art. 53 T.U.L.P.S.; D.M. 19 settembre 2002, n. 272	90 gg.
Autorizzazione ai servizi transfrontalieri e occasionali di vigilanza privata	D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153; art 260-bis T.U.L.P.S.	60 gg.
Risarcimento danni provocati a beni mobili o immobili a seguito di operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico	Art. 2947 c.c.; art. 7 T.U.L.P.S.; Circ. n. 559/22205.10000.a del 3 maggio 1995; art. 13 R.D. 30 dicembre 1933, n. 1611 modificato dal R.D. 17 settembre 1936, n. 1854; D.P.R. 18 aprile 1994, n. 388	80 gg.

Prefetture – Uffici territoriali del Governo

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine
Licenza di porto di bastone animato	Art. 42 T.U.L.P.S.	90 gg.
Decreto di approvazione nomina a guardia giurata	Artt. 133-138 T.U.L.P.S.	90 gg.
Licenza di trasporto esplosivi	Art. 47 T.U.L.P.S.; artt. 97-98 Reg. T.U.L.P.S.	90 gg.

Licenza di esportazione esplosivi	Artt. 39-93 Reg. T.U.L.P.S.	90 gg.
Licenza di transito esplosivi	Art. 54 T.U.L.P.S.	60 gg.
Vidimazione carta di riconoscimento	Art. 76 Reg. T.U.L.P.S. e art. 31 Legge 18 aprile 1975, n. 110	90 gg.
Licenza di vendita esplosivi	Artt. 46, 47, e 57 T.U.L.P.S.	90 gg.
Nulla osta all'acquisto di armi per corrispondenza o licenza di importazione definitiva di armi comuni da sparo per l'ipotesi disciplinata dall'art. 12 della Legge 18 aprile 1975, n. 110	Artt. 12 e 17 Legge 18 aprile 1975, n. 110	90 gg.
Passeggiate in forma militare con armi	Art. 29 T.U.L.P.S.	30 gg.
Vidimazione avviso di trasporto di armi da guerra e/o loro parti	Art. 28, comma 3, T.U.L.P.S. e art. 15 Reg. T.U.L.P.S.	30 gg.
Transito materiali di armamento	Art. 16 Legge n. 9 luglio 1990, n. 185; Art. 38-40 Reg. T.U.L.P.S.	30 gg.
Rilascio del modulo di trasferimento intracomunitario per l'introduzione nel territorio nazionale, da uno Stato membro dell'U.E., di esplosivi per uso civile	Art. 8 D. LGS. 2 gennaio 1997, n. 7; D.M. 19 settembre 2002, n. 272	90 gg.
Compilazione del modulo di trasferimento intracomunitario per il trasferimento verso un altro Stato membro dell'U.E. di esplosivi per uso civile	Art. 9 D. LGS. 2 gennaio 1997, n. 7; D.M. n. 19 settembre 2002, n. 272	30 gg.
Nulla osta per l'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni per uso civile provenienti da un altro Stato membro dell'U.E.	Art. 10 D. LGS. 2 gennaio 1997, n. 7; D.M. n. 19 settembre 2002, n. 272	90 gg.
Autorizzazione al trasferimento di munizioni per uso civile verso un altro Stato membro dell'U.E.	Art. 11 D. LGS 2 gennaio 1997, n. 7; D.M. n. 19 settembre 2002, n. 272	90 gg.

Licenza di importazione o di esportazione di esplosivi e/o munizioni per uso civile da o verso Paesi extracomunitari	Art. 93 Reg. T.U.L.P.S.	90 gg.
Licenza per l'esercizio dell'attività pirotecnica	Art. 47 T.U.L.P.S.	90 gg.

Questure

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine
Commercio preziosi	Art. 127 T.U.L.P.S.	60 gg.
Licenza porto di fucile uso caccia	Art. 42 T.U.L.P.S.; art. 22 Legge 11 febbraio 1992, n. 157	90 gg.
Licenza di porto d'armi per il tiro a volo	Legge 18 giugno 1969, n. 323	90 gg.
Licenza annuale di trasporto armi sportive	Art. 3 Legge 25 marzo 1986, n. 85	90 gg.
Licenza esportazione armi comuni	Art. 31 T.U.L.P.S.; art. 16 Legge 18 aprile 1975, n. 110	90 gg.
Licenza importazione armi comuni	Art. 31 T.U.L.P.S.	90 gg.
Accordo preventivo per l'introduzione di armi da fuoco da Stati membri U.E.	D. LGS. 30 dicembre 1992, n. 527	90 gg.
Autorizzazione al trasferimento di armi da fuoco verso altri Stati membri dell'U.E.	D. LGS. 30 dicembre 1992, n. 527	90 gg.
Accordo preventivo per l'acquisizione di un'arma della categoria "B" da parte di un non residente	D. LGS. 30 dicembre 1992, n. 527	90 gg.
Nulla osta all'acquisto di armi comuni in territorio italiano rilasciato a cittadino comunitario	Art. 6, comma 2, D. LGS. 30 dicembre 1992, n. 527	90 gg.
Nulla osta all'acquisto armi comuni	Art. 35, comma 4, T.U.L.P.S.	90 gg.

Nulla osta all'acquisto materie esplodenti	Art. 55, comma 4, T.U.L.P.S.	90 gg.
Nulla osta per il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fuochino	Art. 27 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 e art. 163, comma 2, lett. e); D. LGS. 31 marzo 1998, n. 112	90 gg.
Licenza trasporto campionario armi comuni	Art. 36 T.U.L.P.S.; art. 55 Reg. T.U.L.P.S.	90 gg.
Carta europea d'arma da fuoco	Art. 2 D. LGS. 30 dicembre 1992, n. 527	90 gg.
Vidimazione carta di riconoscimento	Art. 76 Reg. T.U.L.P.S.; art. 31 Legge 18 aprile 1975, n. 110	90 gg.
Nulla osta per il gestore di aviosuperficie	D.M. 1 febbraio 2006	90 gg.
Accettazione scommesse	Art. 88 T.U.L.P.S.	60 gg.
Agenzia d'affari	Art. 115 T.U.L.P.S.	60 gg.

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

DELLA POLIZIA DI STATO

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine
Contributi per spese funerarie in favore dei familiari di dipendenti della Polizia di Stato vittime del dovere o caduti per servizio (rimborso totale delle spese sostenute) o dei familiari del personale della Polizia di Stato deceduto in attività di servizio o in quiescenza, per malattia dipendente da causa di servizio (rimborso parziale delle spese sostenute)	Legge 13 agosto 1980, n. 466; Legge 3 giugno 1981, n. 308	90 gg.
Contributi assistenziali concessi su richiesta dei dipendenti della Polizia di Stato in servizio, a riposo e loro superstiti	Art. 8, comma 2, lett. c) Legge 18 marzo 1968, n. 249	60 gg.

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

UFFICI CENTRALI

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine
Esonero temporaneo o definitivo dalla navigazione	Circ. n. 559-B3/50/1131 del 5 marzo 2003 esplicativa del D.M. n. 559-B3/50/19737 del 22 agosto 2002	90 gg.
Conferimento del comando di una squadra nautica o di una imbarcazione	Circ. n. 559-B3/50/1131 del 5 marzo 2003 esplicativa del D.M. n. 559-B3/50/19737 del 22 agosto 2002	90 gg.

Revoca del comando di una squadra nautica	Circ. n. 559-B3/50/1131 del 5 marzo 2003 esplicativa del D.M. n. 559-B3/50/19737 del 22 agosto 2002	90 gg.
Revoca del comando di una imbarcazione	Circ. n. 559-B3/50/1131 del 5 marzo 2003 esplicativa del D.M. n. 559-B3/50/19737 del 22 agosto 2002	90 gg.
Revoca di qualifica operativo-professionale di artificiere	Circ. n. 500.C/AA2/4887 del 5 maggio 2008; Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato per la formazione e la specializzazione dell'esercito – Polo Genio 6739 del 23 gennaio 2006	90 gg.
Revoca di qualifica professionale relativa ai settori cinofilo-ippomontato e tiratori scelti	D.M. n.333-D/9805.H.A.2 del 29 agosto 1994; Circ. 500.C/AA2/4887 del 5 maggio 2008	90 gg.

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Prefetture – Uffici territoriali del Governo

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine
Pagamento, da parte di Uffici periferici, di oneri gravanti sui capitoli di spesa amministrati (nei settori accasermamento Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri, impianti tecnici, telecomunicazioni e informatica, motorizzazione, equipaggiamento e casermaggio) con ricorso ai fondi all'uopo accreditati	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento	90 gg.

DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
Uffici centrali

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine
Revoca assegnazione alla Direzione investigativa antimafia d'autorità	D.L. 29 ottobre 1991, n. 345 convertito con Legge 30 dicembre 1991, n. 410; Decreto interministeriale 15 aprile 1994; Decreto interministeriale 9 agosto 1999	90 gg.

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine
Collaudo di forniture di beni e servizi	Legge di contabilità generale dello Stato	90 gg.
Emissione del mandato di pagamento per la fornitura di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario	R.G.C.S. 23 maggio 1924, n. 827	90 gg.

DIREZIONE CENTRALE DELLE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE E DELL’ASILO

PREFETTURA

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine
Nulla osta all’ingresso per volontariato	Art. 27-bis D. LGS. 25 luglio 1998, n. 286	40 gg.
Nulla osta per ricerca scientifica	Art. 27-ter D. LGS. 25 luglio 1998, n. 286	40 gg.

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L’IMMIGRAZIONE E L’ASILO

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine
Pagamento di sussidi per cittadini europei indigenti alle stesse condizioni previste per l’assistenza dei cittadini italiani	Convenzione europea di assistenza sociale dell’11 febbraio 1953 (ratificata con Legge 7 febbraio 1958, n. 385); Carta sociale europea ratificata con Legge 3 luglio 1965, n. 929; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9	90 gg.

PREFETTURA

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine
Pagamento dei contributi destinati all'accoglienza degli stranieri richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza e per i quali non sono disponibili posti nel sistema SPRAR e pagamento dei mezzi di trasporto	D. LGS. 30 maggio 2005, n. 140	30 gg.

DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine
Nomina di componenti negli organi di amministrazione di enti	Statuti degli enti, approvati con atti normativi	60 gg.
Erogazione di contributi finanziari ad enti operanti nel settore sociale	Legge 23 settembre 1993, n. 379; Legge 31 gennaio 1994 n. 93; Legge 12 gennaio 1996, n. 24; Legge 28 agosto 1997 n. 284; Legge 30 dicembre 2004 n. 311; Legge 20 febbraio 2006, n. 92	45 gg.
Interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale; interventi assistenziali straordinari.	art. 24 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616	45 gg.
Interventi di protezione sociale nelle Regioni a Statuto Speciale	Legge 20 febbraio 1958, n. 75	60 gg.
Prestazioni economiche a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'Inps nelle Regioni a Statuto Speciale	Legge 4 marzo 1987, n. 88	60 gg.
Riconoscimento della riliquidazione dei benefici economici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata	Legge 3 agosto 2004, n. 206; art. 34 D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 conv. con Legge 29 novembre 2007, n. 222; art. 2, commi 105 e 106, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 2-quinquies D. L. 2 ottobre 2008, n. 151 conv. con Legge 28 novembre 2008, n. 186 e successive modifiche	90 gg.

Adozione del provvedimento di concessione o di riliquidazione dei benefici economici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.		30 gg.
Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**
Certificazione attestante la condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo	Art. 1, comma 1, Legge 20 ottobre 1990, n. 302; Legge 23 novembre 1998, n. 407; D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510	45 gg.

DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI DEI CULTI

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine
Approvazione statuto delle fabbricerie delle chiese cattedrali e di quelle dichiarate di rilevante interesse storico e artistico	D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33	**70 gg.**
Nomina dei componenti delle fabbricerie delle chiese cattedrali e di quelle dichiarate di rilevante interesse storico e artistico	D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33	90 gg.
Approvazione nomina ministri di culto diverso dal cattolico	Legge 24 giugno 1929, n. 1159; R.D. 28 febbraio 1930, n. 289	90 gg.
Nulla osta per l'assistenza religiosa ai detenuti da parte dei ministri di culto diversi dal cattolico	Legge 26 luglio 1975, n. 354; D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	60 gg.
Soppressione ed estinzione degli enti di culto cattolico e diversi dal cattolico che abbiano stipulato le intese *ex* art. 8 Cost	Legge 24 giugno 1929, n. 1159; R.D. 28 febbraio 1930, n. 289	50 gg.
Scioglimento e soppressione fabbricerie	D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33	50 gg.

DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EDIFICI DI CULTO

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine
Autorizzazione a prestiti temporanei di opere d'arte	Legge 20 maggio 1985, n. 222; D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33; Circc. D.G. affari dei culti n. 86/1995, n. 98/1996 e n. 2/2008 e n. 1/2009	30 gg.
Approvazione del contratto per la manutenzione dei beni del Fondo Edifici Culto (FEC)	Art. 58 Legge 20 maggio 1985, n. 222; D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163	90 gg.
Rivalutazione assegni vitalizi al Clero ex palatino	artt. 67 e 70 Legge 20 maggio 1985, n. 222	30 gg.
Liquidazione lavori, provviste e servizi da eseguirsi in economia	D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163; Legge 20 maggio 1985, n. 222	60 gg.
Acquisti immobili	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; R.D. 23 maggio 1924, n. 827; Legge 20 maggio 1985, n. 222	90 gg.
Liquidazione spese per liti	Art. 21 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611	90 gg.
Vendita a trattativa privata dei beni del FEC	Legge 24 dicembre 1908, n. 783; R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; R.D. 23 maggio 1924, n. 827; Legge 26 maggio 1965, n. 590; Legge 14 agosto 1971, n. 817; Legge 14 ottobre 1974, n. 629; D. LGS. 22 gennaio 2004, n. 42; Legge 20 maggio 1985, n. 222	90 gg.
Vendita ad asta pubblica dei beni del FEC	Legge 24 dicembre 1908, n. 783; R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; R.D. 23 maggio 1924, n. 827; Legge 26 maggio 1965, n. 590; Legge 14 agosto 1971, n. 817; Legge 14 ottobre 1974, n. 629; D. LGS. 22 gennaio 2004, n. 42; Legge 20 maggio 1985, n. 222	90 gg.

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**
Locazioni, concessioni di immobili e costituzioni di servitù	Codice civile; Legge 22 luglio 1978, n. 392; Legge 20 maggio 1985, n. 222; D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33; D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296; D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 276	90 gg.
Affrancazione canoni, censi e livelli di valore inferiore a 30 euro	Legge 22 luglio 1966, n. 607; Legge 20 maggio 1985, n. 222; Sent. Corte Cost. n. 143/1997 Circ. Dir. Gen. Affari dei Culti n. 12003/1997	90 gg.
Vendita a trattativa privata dei beni del FEC	Legge 24 dicembre 1908, n. 783; R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; R.D. 23 maggio 1924, n. 827; Legge 26 maggio 1965, n. 590; Legge 14 agosto 1971, n. 817; Legge 14 ottobre 1974, n. 629; D. LGS. 22 gennaio 2004, n. 42; Legge 20 maggio 1985, n. 222	90 gg.
Vendita ad asta pubblica dei beni del FEC	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; R.D. 23 maggio 1924, n. 827; Legge 26 maggio 1965, n. 590; Legge 14 agosto 1971, n. 817; Legge 14 ottobre 1974, n. 629; D. LGS. 22 gennaio 2004, n. 42; Legge 20 maggio 1985, n. 222	90 gg.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA E IL SOCCORSO TECNICO

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine vigente
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio dei certificati per apparati di controllo e misura di radiazioni ionizzanti	Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	90 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per le sorgenti radioattive di rivelatori di fumo	Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	90 gg.

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine vigente
Autorizzazione di organismi operanti nell'attestazione della conformità di prodotti in materia di protezione antincendio nell'ambito della Direttiva 90/488/CEE sui recipienti semplici a pressione.	D.LGS. 27 settembre 1991, n. 311	90 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato di reazione al fuoco dei materiali	D.M. 26 giugno 1984; Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	90 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato di reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi	D.M. 6 marzo 1992; Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	90 gg.
Rilascio di parere tecnico sulla resistenza al fuoco di porte di grandi dimensioni	D.M. 20 aprile 2001; Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	60 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per la determinazione della resistenza meccanica degli elementi strutturali	Legge 5 novembre 1971, n. 1086; Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	90 gg.

Rilascio del benestare tecnico sulla resistenza al fuoco dei sipari dei teatri	D.M. 27 gennaio 1999; L.C. D.C.P.S.T./A5/5381/RF del 2 luglio 2003; Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	60 gg.
Esecuzione di prove di laboratorio e rilascio del certificato di prova per gli estintori portatili di incendio	D.M. 07 gennaio 2005; Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	60 gg.
Esecuzione di prove di laboratorio e rilascio del certificato di prova per i liquidi schiumogeni a bassa espansione	Art. 4, D.M. 13 novembre 1995; Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	60 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per la resistenza meccanica di cubetti di calcestruzzo, tondini da costruzione, materiale da costruzione.	Legge 5 novembre 1971, n. 1086; Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	60 gg.
Esecuzione di prove di laboratorio e rilascio del certificato e/o rapporto di prova per i mezzi di protezione della vie respiratorie	Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	60 gg.
Esecuzione di prove di laboratorio e rilascio del certificato e/o rapporto di prova per gli agenti estinguenti	Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	60 gg.
Approvazione di tipo distributori carburante, fissi e mobili, altre apparecchiature e dispositivi di sicurezza di cui al D.M. 31 luglio 1934	D.M. 31 luglio 1934; D.M. 19 marzo 1990; D.M. 24 febbraio 1995; D.M. 27 gennaio 2006; Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	90 gg.
Omologazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori di benzina prodotti durante il rifornimento degli autoveicoli.	D.M. 27 gennaio 2006; Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	90 gg.

DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine vigente
Provvedimento di liquidazione degli oneri accessori relativi agli immobili assunti in locazione	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	60 gg.

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine vigente
Patenti nautiche VV.FF.	R.D. 30 marzo 1942, n. 327; D.LGS 9 maggio 2005, n. 96; D.LGS. 15 marzo 2006, n. 151; Circ. MI.SA 23 giugno 2006, n. 8	90 gg.
Brevetti nautici	Art. 19 Legge 27 dicembre 1973, n. 850; Circ. 24/86, n. 17245 del 28 agosto 1986	90 gg.
Brevetti subacquei	Art. 6 Legge 8 dicembre 1970, n. 996	90 gg.
Patenti di guida terrestri VV.FF.	D. LGS. 30 aprile 1992, n. 285; Circ. I.F.P. n. 6847/4507 del 25 luglio 1994	90 gg.
Brevetti aeronautici	Art. 13 Legge 5 dicembre 1988, n. 521	90 gg.

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine vigente
Transito dei vigili del fuoco in altri ruoli per inabilità al servizio	Art. 134 D. LGS. 13 ottobre 2005, n. 217	90 gg.
Permessi retribuiti (procedura gestite a livello centrale per i dirigenti e il personale in servizio al Ministero e a livello locale per il personale in servizio negli uffici periferici)	art. 17 D.P.R. 7 maggio 2008	60 gg.

Permessi ai sensi della Legge n. 104/1992 e del Decreto legislativo n. 267/2000	Art. 33 Legge 5 febbraio 1992, n. 104; D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267	90 gg.
Assenze per malattia (procedura gestite a livello centrale per i dirigenti e il personale in servizio al Ministero e a livello locale per il personale in servizio negli uffici periferici)	Art. 15 D.P.R. 7 maggio 2008	60 gg.
Proroga assenza per malattia	Art. 15 D.P.R. 7 maggio 2008	60 gg.
Assenza per infortunio sul lavoro (procedura gestite a livello centrale per i dirigenti e il personale in servizio al Ministero e a livello locale per il personale in servizio negli uffici periferici)	D.P.R. 7 maggio 2008	60 gg.
Aspettativa per periodo di prova	D.P.R. 7 maggio 2008	60 gg.
Aspettativa per contratto a termine presso altra amministrazione	Art. 22, comma 8, lett. b) D.P.R. 7 maggio 2008	60 gg.
Aspettativa per motivi personali o di famiglia	Art. 22, comma 1 D.P.R. 7 maggio 2008	60 gg.
Aspettativa per educazione dei figli	D.P.R. 7 maggio 2008	60 gg.
Aspettativa per mandato parlamentare ed altre cariche elettive	Art. 22, comma 3 D.P.R. 7 maggio 2008	60 gg.
Aspettativa del coniuge di dipendente statali in servizio all'estero	Art. 88 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361; Legge 11 febbraio 1980, n. 26; Legge 25 giugno 1985, n. 333; Art. 23, comma 3 D.P.R. 7 maggio 2008	60 gg.
Aspettativa del coniuge di dipendente che presta servizio all'estero per conto di soggetti non statali	D.P.R. 7 maggio 2008;	60 gg.

Aspettativa del dipendente assunto quale volontario nell'ambito del programma di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo	Art. 33, comma 1 Legge 26 febbraio 1987, n. 49; art. 23, comma 1 D.P.R. 7 maggio 2008	60 gg.
Aspettativa per dottorato di ricerca	Legge 13 agosto 1984 n. 476; Legge 30 novembre 1989 n. 398; D.P.R. 7 maggio 2008	60 gg.
Comando e fuori ruolo	Art. 133 D.LGS. 13 ottobre 2005, n. 217	60 gg.
Assenze per la tutela della maternità (procedura gestite a livello centrale per i dirigenti e il personale in servizio al Ministero e a livello locale per il personale in servizio negli uffici periferici)	Artt. 16 e 17 D.LGS 26 marzo 2001, n. 151;	60 gg.
Autorizzazione permessi 150 ore (procedura gestite a livello centrale per i dirigenti e il personale in servizio al Ministero e a livello locale per il personale in servizio negli uffici periferici)	Art 3 Legge 23 agosto 1988, n. 395; D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461; D.P.R. 7 maggio 2008	60 gg.
Congedi per la formazione	Legge 8 marzo 2000, n. 53;	60 gg.
Dispensa dal servizio per inabilità fisica	Artt. 71, 129 e 130 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	90 gg.
Dimissioni del dipendente	Artt. 124 e 125 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	90 gg.
Decadenza dall'impiego	Artt. 127 e 128 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	90 gg.

Collocamento a riposo	Art. 131 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	90 gg.
Decadenza dalla nomina	Art. 9 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	90 gg.
Diffida a cessare l'attività incompatibile	Artt. 60 e ss. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,	60 gg.
Rilascio di tessere di riconoscimento per VV. FF.	D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851	60 gg.
Rilascio di tessere di riconoscimento per volontari	D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76	60 gg.
Trasferimenti e cancellazioni vigili volontari	D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76	90 gg.
Assunzioni	D. LGS. 13 ottobre 2005, n. 217	60 gg.
Inquadramento a seguito di concorsi interni	D. LGS. 13 ottobre 2005, n. 217	60 gg

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Area II: Ufficio trattamento previdenziale privilegiato del personale in quiescenza

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine vigente
Decreti per speciali elargizioni, assegni vitalizi, due annualità di pensione privilegiata alle vittime del dovere e rispettivi mandati di pagamento o apertura di ruoli di spesa fissa	Legge 13 agosto 1980, n. 466; Legge 3 giugno 1981, n. 308; Legge 20 ottobre 1990, n. 302; Legge 14 agosto 1991, n. 280; Legge 23 novembre 1998, n. 407; Legge 23 dicembre 2000, n. 388; Legge 24 dicembre 2003, n. 369; Legge 3 agosto 2004, n. 206; Legge 23 dicembre 2005, n. 266; D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243; Legge 29 novembre 2007, n. 222; Legge 24 dicembre 2007, n. 244; D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181	90 gg. .

UFFICIO PER LA GESTIONE PATRIMONIALE E SPESE VARIE

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine vigente
Liquidazione indennità e rimborsi per missioni all'interno ed all'estero	D. LGS. 7 maggio 1948, n. 860; Legge 18 dicembre 1973, n. 836; Legge 5 dicembre 1988, n. 521	60 gg.
Liquidazione trattamento economico di trasferimento	Legge 18 dicembre 1973, n. 836	90 gg.

Liquidazione spese d'ufficio, di cancelleria e per concorsi; spese per acquisto di pubblicazioni ed abbonamenti, acquisto medaglie e materiali tecnici; spese tipografiche e per stampati; spese postali	Legge 30 giugno 1972 n. 748; D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384	90 gg.
Rimborso spese per accertamenti sanitari, ricoveri e protesi	D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; Legge 27 luglio 1962, n. 1116; D.P.C.M. 5 luglio 1965	60 gg.
Spese per l'assistenza sanitaria, compensi a medici	Legge 24 novembre 1970, n. 1966; D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210; D. LGS. 19 settembre 1994, n. 626	90 gg.
Liquidazione compensi per il funzionamento di comitati, consigli e commissioni, gettoni di presenza, compensi ai componenti ed indennità di missione ai membri estranei al Ministero	D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni; Legge 5 giugno 1967, n. 417; Legge 18 dicembre 1973, n. 836	60 gg.
Disposizioni in ordine al fuori uso dei beni mobili. D.M. di discarico amministrativo dei beni mobili	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento; D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 550; D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254	60 gg.
Pagamenti per partecipazione a organismi internazionali	Legge 13 maggio 1961, n. 469	60 gg.

UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO, STUDI E ORDINAMENTI RETRIBUTIVI DEL PERSONALE

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine vigente
Recuperi di crediti erariali su sentenze della Corte dei Conti	D.P.R. 26 giugno1998, n. 260; D.M. 5 luglio 1999; Circ. Min. Tesoro n. 3/1997	90 gg.

UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO DEL PERSONALE DI RUOLO

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine vigente
Attribuzione stipendio a seguito di nomina o riammissione	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138	90 gg.
Attribuzione trattamento economico al personale proveniente da altri Enti a seguito di mobilità	Legge 24 dicembre 1993, n. 537	90 gg.
Attribuzione trattamento economico al personale ricollocato (mobilità interna)	Art 134 del D. LGS. 13 ottobre 2005, n. 217	90 gg.
Decreto di promozione (economico)	D. LGS. 13 ottobre 2005, n. 217	90 gg.
Attribuzione di mansioni superiori (provvedimento economico)	D. LGS. 30 marzo 2001, n. 165;	90 gg.
Liquidazione interessi legali e rivalutazione monetaria	Circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, n. 83	90 gg.

Applicazione definitiva contratti	Legge 30 settembre 2004, n. 252;	90 gg.
Decreti economici di determinazione della retribuzione di rischio e di posizione e di risultato al personale dirigente del C.N.VV.F. e relativa corresponsione	D. LGS. 13 ottobre 2005, n. 217; artt. 8 e 9 D.P.R. 29 novembre 2007;	90 gg.

UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE VOLONTARIO ED AUSILIARIO ED ACCESSORIO

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine vigente**
Liquidazione indennità volo, immersione notturna e festiva al personale Vigili del Fuoco	Legge 18 novembre 1975, n. 613; D.L. 3 luglio 1976, n. 463; Legge 29 marzo 1983, n. 93; Legge 5 dicembre 1988, n. 521 e successive integrazioni	54 gg.

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine vigente
Rimborso spese legali a personale del CNVVF in caso di definitiva pronuncia favorevole, o a parti private in caso di soccombenza giudiziale dell'Amministrazione		90 gg.
Procedimenti diretti all'indennizzo od al risarcimento di terzi per danni diretti conseguenti all'attività di soccorso tecnico urgente effettuati da personale del CNVVF		90 gg.

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine vigente
Provvedimento di liquidazione degli oneri accessori relativi agli immobili assunti in locazione	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	60 gg.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Tipo di procedimento	Fonte normativa	Termine vigente
Conferimento dei posti di funzione	Artt. 11, 12,13 D. Lgs. n. 139/2000 Art. 7, comma 1 e comma 3 del D.M 3.12.2003	45 gg.
Preposizione agli uffici dirigenziali (dirigenti contrattualizzati I fascia)	Art. 19 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	90 gg.
Assenze per malattia e motivi di salute entro 18 mesi	Art. 6 D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105	90 gg.
Assenze per infortunio sul lavoro	D.P.R. 30 giugno 1965 , n.1124 Art. 6 D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105	90 gg.
Proroga assenza per malattia oltre i 18 mesi	Art. 6, comma 2, D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105	90 gg.
Congedi dei genitori (già assenze per la tutela della maternità)	Artt. 16,17,20,28,32 D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 Art. 8 D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105	90 gg.
Congedo per figlio portatore di *handicap*	Art. 42, comma 5, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151	90 gg.
Trattenimento in servizio	Legge 23 ottobre 1992, n. 421 Art. 72, Legge 6 agosto 2008, n. 133	60 gg.
Riduzione assegni per assenza ingiustificata a visita fiscale	Art. 5, comma 14, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con Legge 11 novembre 1983, n. 638 Art. 6, comma 10, D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105	60 gg.

Concorso borse di studio (decreto di approvazione della graduatoria)	Art. 8 Legge 18 marzo 1968, n. 249	90 gg.
Sovvenzioni assistenziali	Art. 8 Legge 18 marzo 1968, n. 249	90 gg.
Aspettativa per motivi personali e di famiglia	Art.7 D.P.R. 4 aprile 2008, n.105	30 gg.
Aspettativa per dottorato di ricerca	Art. 7 D.P.R 4 aprile 2008, n.105 Legge 13 agosto 1984, n. 476	60 gg.
Aspettativa del dipendente il cui coniuge, anch'esso dipendente dello Stato, presti servizio all'estero	Art. 1 Legge 11 febbraio 1980, n. 26 Art. 7 D.P.R. 4 aprile 2008, n.105	60 gg.
Aspettativa del dipendente il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali	Legge 25 giugno 1985, n. 333 Art. . 7 D.P.R 4 aprile 2008 , n 105	60 gg.
Aspettativa per servizio militare	Art. 67 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 Art. 7 D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105	60 gg.
Aspettativa per mandato parlamentare ed altre cariche elettive	Art.88 , D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 Art. 68 D. Lgs. n. 165/2001 Art. 7 D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105	60 gg.
Aspettativa, permessi amministratori locali	Artt.79-81 del D. Lgs. n. 267/2000 Art. 7 D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105	60 gg.
Aspettativa del dipendente assunto quale volontario nell'ambito del programma di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo	Legge 26 febbraio 1987, n. 49 Art. 7 D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105	60 gg.
Aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici e privati operanti in sede internazionale	Art. 23 bis D. Lgs. n. 165/2001 Art. 7 D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105	60 gg.

Aspettativa per incarichi di funzione dirigenziali nelle amministrazione dello Stato e per direttore generale presso enti locali	Art. 25 comma 2 D. Lgs. n. 139/2000	60 gg.
Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio ed equo indennizzo	D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461	80 gg.
Decadenza dall'impiego	Art. 127 del D.P.R 10 gennaio 1957, n. 3	90 gg.
Decadenza dalla nomina	Art. 9 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	90 gg.
Decadenza dal servizio per incompatibilità	Art. 60 e seg. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	90 gg.
Procedimento disciplinare	Artt.100-120 D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3	90 gg.
Riapertura procedimento disciplinare	Art. 121, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	90 gg.

ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

Tipo di procedimento	**Fonte normativa**	**Termine vigente**
Autorizzazioni alla consultazione di documentazione riservata	Artt. 123 e 127, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	90 gg.
Declaratorie di riservatezza	Artt. 122 e 125, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	90 gg.
Assenso allo scarto di documenti non consultabili	Art. 9 D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37	90 gg.

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Tipo di procedimento	Fonte normativa	Termine vigente
Collocamento a riposo a domanda	Art. 1, comma 25, lett. b), Legge 8 agosto 1995, n. 335	90 gg.
Collocamento a riposo a domanda per limiti di età	D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 Art. 2, comma 21, Legge 8 agosto 1995, n. 335	90 gg.
Collocamento a riposo d'ufficio per limiti di servizio dirigenti contrattualizzati	Art. 26, D.P.C.M. 12 dicembre 1996	90 gg.
Liquidazione dell'indennità *una tantum* in caso di cessazione senza diritto a pensione	Art. 42, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092	90 gg.
Riliquidazione del beneficio dell'equo indennizzo già concesso a seguito di variazioni del trattamento economico	D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 L. 23 dicembre 2005, n. 266 Art. 1 co. 210	90 gg.
Trattazione istanze in materia di trattamento economico	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 Art. 40 41	90 gg.
Erogazione assegno nucleo familiare	Legge 13 maggio 1988, n. 153	90 gg.
Liquidazione competenze a seguito di nomina, riammissione o trasformazione del rapporto di lavoro in *part-time*	L. 29 dicembre 1988, n. 554 L. 23 dicembre 1996, n. 662 Art. 1 commi da 56 a 65 L. 28 maggio 1997, n. 140 art. 6 L. n. 449/1997,art. 39, co. 8. D.Lgs n. 61/2000.	90 gg.
Attivazione procedure recuperi per assenze	L.112/08 art. 71 convertito legge 133 D. Lgs. n. 152/2009	90 gg.
Istruttoria con quantificazione degli interessi e rivalutazione monetaria	D.M. Ministero del Tesoro n. 352/1998	90 gg.
Liquidazione interessi legali e rivalutazione monetaria	D.M. Ministero del Tesoro n. 352/1998	90 gg.

Pagamento di spese per acquisto, noleggio, gestione e manutenzione apparecchiature cifranti ed impianti di riproduzione, nonché del saldo dei 5/100 relativo alle spese contrattuali per pulizie locali delle prefetture ed altre spese d'ufficio; pagamento di spese per pulizia locali degli uffici centrali dell'amm.ne, per acquisto e noleggio del mobilio e degli stampati speciali	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 Art. da 3 a 21 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 Art. da 36 a 123 D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163	90 gg.
Pagamento spese postali alle Poste italiane SpA	Legge 25 aprile 1961, n. 355	50 gg.
Emissione ordine diretto per pagamento spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni internazionali	D.M. Interno 29 aprile 2002	60 gg.
Pagamento oneri conseguenti al conferimento di medaglie al valore e merito civile	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 L. 2 gennaio 1958, n. 13	60 gg.
"Spese casuali" (necrologi, commemorazioni dei caduti, ecc.)	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 R.D. 23 maggio 1924, n. 827	60 gg.
Collaudo delle forniture di beni e servizi	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 D. LGS n. 163/2006 e successive modifiche	90 gg.
Autorizzazione di spesa per danni derivanti da un uso dell'immobile non conforme alle disposizioni contrattuali: provvedimento di riconoscimento del debito (nel caso di provvedimento soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti)	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 Art. 23, comma 5, L. n. 289/2002 Art. 1988 codice civile	90 gg.

Liquidazione ed emissione del relativo ordinativo diretto per lavori in economia (importi non superiori a € 50.000+IVA) eseguiti sulla base del cottimo fiduciario riguardanti la manutenzione, ripartizione e adattamento di locali e dei relativi impianti	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 Legge 2 giugno 1995, n. 216	60 gg.
Approvazione del contratto o del verbale di aggiudicazione definitiva dei lavori riguardanti la manutenzione, ripartizione e adattamento di locali e dei relativi impianti, eseguiti su progetto dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 Legge 2 giugno 1995, n. 216	60 gg.

PREFETTURE

Tipo di procedimento	Fonte normativa	Termine vigente
Congedi dei genitori (già assenze per la tutela della maternità)	D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 Art. 7 D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316	90 gg.
Assenze per infortunio sul lavoro	Art. 5 D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316 D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38	90 gg.
Collocamento a riposo per limiti di età e contestuale liquidazione della pensione ordinaria diretta	D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 Legge 8 agosto 1995, n. 335	90 gg.
Liquidazione della pensione ordinaria diretta o a superstiti (prima concessione) in caso di cessazione per motivi diversi dal raggiungimento del limite di età	D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 Legge 8 agosto 1995, n. 335	90 gg.
Liquidazione della pensione ordinaria diretta o ai superstiti del personale non contrattualizzato e contrattualizzato	D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092	90 gg.

Computo di servizi (prestati presso amministrazioni statali o enti pubblici con versamenti all'INPS) ai fini di pensione	Art. 11 e 12 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092	90 gg.
Riunione servizio ai fini di pensione	Legge 22 giugno 1954, n. 523 Legge 11 marzo 1988, n. 67	90 gg.
Ricongiunzione servizi ai fini di pensione	Art. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1979, n. 29	90 gg.
Riscatto di servizi ai fini di pensione a titolo oneroso	Art. 14 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 D. LGS. 16 settembre 1996, n. 564 D. LGS. 30 aprile 1997, n. 184	90 gg.
Liquidazione per spese di lite	Art. 21 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611	60 gg.
Liquidazione degli oneri accessori degli immobili assunti in locazione	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 artt. 9,41 e 42 della legge n. 392/78.	60 gg.
Pagamento fatture relative ad utenze	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 R.D. 23 maggio 1924, n. 827	60 gg.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2 *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-*bis*. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-*ter*. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-*ter*. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-*bis* perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-*quater*. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-*bis*, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-*quinquies*. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».

«Art. 4 *(Unità organizzativa responsabile del procedimento)*. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».

— Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 14 *(Attribuzioni)*. — 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.

2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle Forze di polizia;

c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;

d-*bis*) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.

3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

«Art. 15 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto.

Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque.

2. L'organizzazione periferica del Ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'art. 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 (Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2001, n. 258.

— Il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1993, n. 185, S.O.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, si veda nelle note alle premesse.

12G0233

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio provinciale di Asti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi della provincia di Asti;

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 9 ottobre 2012, dal presidente della provincia, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Asti è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Alberto Ardia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Asti è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione del presidente nella persona della signora Maria Teresa Armosino.

Il citato amministratore, in data 9 ottobre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Asti ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 ottobre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Asti ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Alberto Ardia.

Roma, 15 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A12778

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Giugliano in Campania e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Giugliano in Campania (Napoli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 8 ottobre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giugliano in Campania (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Maurizio Valiante è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Giugliano in Campania (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Pianese.

Il citato amministratore, in data 8 ottobre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 ottobre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della s.v. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giugliano in Campania (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Maurizio Valiante.

Roma, 15 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A12820

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Barletta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Barletta (Barletta-Andria-Trani);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da diciannove consiglieri su trentadue assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Barletta (Barletta-Andria-Trani) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Maria Manzone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Barletta (Barletta-Andria-Trani), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da trentadue consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciannove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 26 ottobre 2012.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Barletta-Andria-Trani ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 ottobre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Barletta (Barletta-Andria-Trani) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Maria Manzone.

Roma, 12 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A12821

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 novembre 2012.

Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 settembre 2012, n. 174 e definizione dei criteri e delle modalità di operatività delle garanzie stesse.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, recante "Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.";

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.";

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 1 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, il quale prevede che "Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.";

Visto l'art. 3 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, concernente "Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale";

Visto l'art. 8, comma 1, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente "Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali";

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.";

Visto in particolare l'art. 3-*bis* del suddetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente "Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 agosto 2012, recante "Proroga del termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012.";

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.";

Visto, in particolare, i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 11 del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i quali stabiliscono rispettivamente che:

"In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180." (comma 5);

"I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonché dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi." (comma 6);

"Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196." (comma 7);

"I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione." (comma 8);

"Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:

1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'art. 3-*bis* del predetto decreto-legge n. 95 del 2012;

nonché

2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa;

b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;

c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013." (comma 9);

"Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal 1° luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento." (comma 10);

"Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, è approvato il modello indicato al comma 9, lettera *b)*, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 8." (comma 11);

"Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera *b)*, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori." (comma 12);

"Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai predetti importi, dovuti a variazioni dei tassi di interesse monitorati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al periodo precedente." (comma 13);

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa";

Visto il proprio decreto n. 82113 del 18 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 ottobre 2012, reg. n. 9, foglio n. 394, recante la concessione delle garanzie dello Stato di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, nonché i criteri e le modalità di operatività delle garanzie stesse;

Considerato che, ai fini della tempestiva operatività dell'intervento, occorre estendere la copertura della garanzia dello Stato di cui al citato art. 11, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, anche in relazione ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito a titolo di rimborso dei finanziamenti di cui al medesimo art. 11, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, eventualmente oggetto di restituzione a seguito di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto pertanto di provvedere all'annullamento e alla sostituzione del citato decreto n. 82113 del 18 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

2. La garanzia dello Stato è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

3. La garanzia dello Stato è concessa alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e resta in vigore fino al termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1 del successivo art. 3.

4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti stipulati in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato.

5. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.

Art. 2.

1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 ovvero all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

2. La garanzia dello Stato è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

3. La garanzia dello Stato è concessa ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 e resta in vigore fino al termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1 del successivo art. 3.

4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale, interessi e spese di gestione strettamente necessarie, relative ai finanziamenti stipulati in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato ed essere identiche alle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. sui finanziamenti dalla stessa accordati ai sensi del citato art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La garanzia dello Stato di cui al presente articolo resta in vigore anche in relazione ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al medesimo comma 1 e successivamente oggetto di restituzione a seguito di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.

Art. 3.

1. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmesse dai soggetti interessati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione VI e devono pervenire entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti

nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso ovvero, nei casi di cui all'art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta ovvero nei casi di cui all'art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, da copia della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi e eventuali spese di gestione strettamente necessarie, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano le garanzie dello Stato di cui al presente decreto.

3. Le modalità di intervento delle garanzie e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 82113 del 18 ottobre 2012 di cui al preambolo.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2012

Il Ministro: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 285

12A12792

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 settembre 2012.

Disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per ciò che concerne le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attività sementiera e successive modificazione ed integrazioni, in particolare il comma 6 dell'art. 19-*bis*;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attività sementiera;

Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, concernente "Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre del 2009 recante "Attuazione della Direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante: "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096" concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio del 2011 concernente "Attuazione della direttiva 2009/145/CE recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà";

Visto il decreto 17 dicembre 2010 del MIPAAF, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2011 e concernente "Disposizioni applicative del decreto legislativo 29 ottobre, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie";

Visto il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 14 febbraio 2008;

Visto l'art. 3 della legge n. 101/2004, il quale stabilisce che le Regioni e Province autonome provvedono all'esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

Visto l'art. 35 del predetto decreto legislativo n. 267/2010 che prevede l'emanazione di disposizioni applicative per stabilire le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Considerato opportuno estendere le disposizioni applicative già stabilite dal decreto ministeriale 17 dicembre 2010 per le varietà da conservazione di specie agrarie anche alle varietà da conservazione di specie ortive;

Considerata la necessità di definire le modalità e i criteri per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità per la successiva istruttoria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 25 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto dà applicazione al decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, relativo all'attuazione della Direttiva 2009/145/CE per ciò che concerne talune deroghe per l'ammissione di varietà da conservazione di specie ortive e di varietà di specie ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari nonché per la commercializzazione di sementi di tali varietà.

2. Per le varietà da conservazione di specie ortive si applicano le disposizioni adottate con il decreto ministeriale 17 dicembre 2010, per ciò che concerne le modalità di ammissione al registro nazionale della varietà da conservazione di specie agrarie.

Art. 2.

Documentazione necessaria per la presentazione delle domande d'iscrizione delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

1. L'iscrizione delle varietà prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al Registro nazionale delle varietà avviene per iniziativa del Ministero, delle Regioni o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, singoli cittadini e aziende previo parere favorevole delle Regioni o Province autonome competenti per territorio in base all'origine della varietà.

2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e deve contenere:

a) denominazione botanica e comune della specie;

b) nome comune o nome locale della varietà e ogni eventuale sinonimo;

c) descrizione della varietà risultante da valutazioni ufficiali, non ufficiali o da conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego;

d) zona di origine della varietà;

e) condizioni di coltivazione normalmente adottate con particolare riferimento agli investimenti unitari di semente;

f) quantitativo di sementi annualmente prodotte nella zona o nelle zone di origine;

g) condizioni tecniche per il mantenimento della varietà, nonché il responsabile o i responsabili del mantenimento medesimo, ubicazione delle aziende ove il mantenimento viene effettuato.

Nella domanda deve essere specificata la particolare condizione di coltivazione di natura agrotecnica, climatica o pedologica per la quale la varietà è stata costituita.

Art. 3.

Registrazione

1. L'iscrizione delle varietà prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al Registro nazionale è gratuita. Gli eventuali costi per l'accertamento della differenziabilità delle medesime varietà rispetto a quelle più simili sono a carico del richiedente.

2. L'accertamento della differenziabilità si rende necessario nel caso in cui la documentazione presentata, con la domanda d'iscrizione, non fornisca elementi sufficienti per l'identificazione della varietà.

Art. 4.

Misure particolari

1. La produzione dei prodotti sementieri di varietà prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e la loro commercializzazione deve avvenire nel rispetto della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le varietà geneticamente modificate di cui all'art. 19, comma 10 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

3. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da emanarsi previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le disposizioni applicative per l'attuazione dell'esercizio del diritto sancito dall'art. 19-*bis*, comma 6 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

4. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali comunica alle Regioni e Province autonome le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi di cui all'art. 33 del decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 267, effettuate sul territorio di competenza, prima dell'inizio della stagione di produzione.

Art. 5.

Esame delle domande e conclusione del procedimento

1. L'esame della domanda d'iscrizione delle varietà prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al Registro nazionale è effettuato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il parere di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, è formulato entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla Regione competente per territorio di origine.

2. L'ammissione delle varietà prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al Registro Nazionale, è effettuata tramite un provvedimento amministrativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dal ricevimento del parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 19 della la legge 25 novembre 1971, n. 1096.

3. I termini del procedimento amministrativo di cui al presente articolo sono sospesi nel caso in cui sia necessario integrare la documentazione presentata a corredo della domanda d'iscrizione, o nel caso in cui sia necessario dare avvio a prove varietali per l'accertamento del requisito della differenziabilità della varietà candidata, rispetto alle altre già conosciute.

Art. 6.

Clausola di salvaguardia

1. Dalla applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei Conti ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2012
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF registro n. 12, foglio n. 116

12A12791

DECRETO 12 ottobre 2012.

Norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e in particolare la Parte II, Titolo II, Capo II, per quanto concerne le organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori, le trattative contrattuali nel settore del latte e la regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, nonché la parte V per quanto concerne le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni dei produttori nel settore lattiero caseario;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990);

Visto il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, recante regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 85/TRAV, del 12 febbraio 2007, recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività e in particolare l'art. 62 che disciplina le relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli e agroalimentari;

Considerato che a norma dell'art. 126-*quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007, le trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, da parte delle organizzazioni di produttori e loro associazioni, possono avere luogo indipendentemente dal fatto che ci sia o meno il trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori alle organizzazioni di produttori;

Considerato che l'art. 122, primo comma, lettera *a)*, iii-*bis*), l'art. 123, paragrafo 4 e gli articoli 126-*bis*, 126-*ter* e 126-*sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, relativi alle condizioni di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori e loro associazioni sono applicabili a partire dal 2 aprile 2012;

Considerata la necessità di definire procedure di riconoscimento che assicurino sufficiente uniformità su tutto il territorio;

Considerato che gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 126-*bis* e al paragrafo 1 del l'art. 126-*ter* possono essere considerate riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Considerata la necessità di assicurare le comunicazioni delle informazioni prescritte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione;

Considerata la necessità di adottare linee guida per la presentazione e l'approvazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 settembre 2012;

Decreta:

Parte I

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E LORO ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI

Art. 1.

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e loro associazioni

1. I riconoscimenti delle organizzazioni di produttori e loro associazioni, del settore lattiero caseario, nel quadro degli articoli 122 e 126-*bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007, di seguito denominato «Regolamento», sono rilasciati secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e dal decreto ministeriale n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e nel rispetto delle prescrizioni della pertinente normativa comunitaria.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni, le definizioni ed i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e le disposizioni del decreto ministeriale n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007 si applicano in quanto compatibili.

3. In applicazione di quanto stabilito dall'art. 126-*quater*, paragrafo 2, lettera *a)* del «Regolamento», alle organizzazioni di produttori che hanno tra gli obiettivi la negoziazione e la sottoscrizione, a nome degli agricoltori aderenti, di contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o a un raccoglitore, ai sensi dell'art. 126-*quater* del «Regolamento», non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, punto 3), del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

4. Ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di produttori transfrontaliere le regioni verificano il rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia di requisiti e in particolare di quelle contenute all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione.

5. Nel caso di organizzazioni di produttori transfrontaliere, le regioni interessate assicurano la necessaria collaborazione amministrativa conformemente a quanto stabilito all'art. 2 del regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione.

6. Le organizzazioni di produttori di cui al comma 3, sono iscritte in un apposito elenco del registro previsto all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

7. Per le associazioni di organizzazioni di produttori gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 sono espletati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 2.

Requisiti specifici per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1. Le organizzazioni di produttori di cui all'art. 1, comma 3, dimostrano preventivamente di avere un mandato espressamente conferito da ciascuno dei propri aderenti, ove è precisata la quantità di latte per la quale è conferito il mandato. Tale quantità non è inferiore al 75% della media aritmetica delle quantità di latte consegnate negli ultimi due anni dal singolo produttore. Tale requisito deve essere dimostrato entro la fine del terzo anno successivo al riconoscimento a condizione che alla fine del secondo anno successivo al riconoscimento, detta quantità sia pari ad almeno il 37,5% del latte consegnato.

2. Ciascun produttore di latte può aderire ad una sola organizzazione di produttori che negozia le consegne di latte crudo agli acquirenti. Tale limitazione non si applica ai casi, debitamente giustificati, di produttori che dispongono di due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.

3. Le regioni verificano il rispetto dei requisiti prescritti dal «Regolamento» e dalla pertinente normativa nazionale e, in particolare, il rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2.

4. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, ove necessario, il volume minimo di produzione commercializzata, espresso il valore nel punto I, I5 della tabella 1 allegata al decreto n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007, è equiparato, per il latte di vacca, a 3.000 Tonn.

Art. 3.

Norme transitorie per le organizzazioni di produttori riconosciute prima del 2 aprile 2012

1. Le organizzazioni di produttori riconosciute prima del 2 aprile 2012, che soddisfano le condizioni dell'art. 126-*bis*, paragrafo 1 del «Regolamento», sono considerate riconosciute ai sensi dell'art. 122, comma 1, lettera *a)*, punto iii-*bis*) del regolamento medesimo.

Art. 4.

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1. I riconoscimenti delle organizzazioni interprofessionali di cui all'art. 123, paragrafo 4) del «Regolamento», sono rilasciati dall'Autorità competente conformemente alla vigente normativa.

2. I requisiti delle organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, ai fini del riconoscimento, sono stabiliti con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le regioni.

Parte II

NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI PER LA CONSEGNA DI LATTE CRUDO E RELAZIONI CONTRATTUALI

Art. 5.

Norme specifiche per la negoziazione dei contratti

1. Le organizzazioni di produttori del settore del latte riconosciute, di cui all'art. 1, comma 3, possono negoziare e sottoscrivere, a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o una parte della loro produzione congiunta, i contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un raccoglitore.

2. Le organizzazioni di produttori effettuano la negoziazione indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà di latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori e che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione congiunta di un parte o tutti gli agricoltori aderenti.

3. I volumi di latte crudo oggetto di trattative da parte di una organizzazione di produttori o di un gruppo di organizzazioni di produttori non devono superare le percentuali stabilite all'art. 126-*quater*, paragrafo 2, lettera *c)* del «Regolamento».

4. Fatti salvi i casi di cui all'art. 2, comma 2, seconda frase, ciascun produttore di latte può dare mandato ad una sola organizzazione di produttori. Il mandato deve essere conferito preventivamente, con rappresentanza e formalizzato in maniera chiara, con la specificazione del quantitativo di latte interessato e del periodo di validità del mandato. Tale periodo, coerentemente con la durata minima triennale del vincolo associativo stabilito all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, deve essere triennale.

5. Il latte crudo per il quale viene dato mandato per la negoziazione non deve essere interessato da un obbligo di consegna derivante dalla partecipazione dei produttori ad una cooperativa, conformemente a quanto stabilito all'art. 126-*quater*, paragrafo 2, punto *e)* del «Regolamento».

Art. 6.

Comunicazioni ed adempimenti delle regioni

1. Le regioni comunicano ad AGEA ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012 riferiti all'anno precedente.

2. Le regioni comunicano al Ministero e ad AGEA i dati di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012.

3. Le regioni assicurano, per quanto di competenza, lo svolgimento degli adempimenti prescritti all'art. 126-*bis*, paragrafo 4, lettere *a)*, *b)*, e *c)* del «Regolamento».

Art. 7.

Comunicazioni ed adempimenti delle organizzazioni di produttori

1. Le organizzazioni di produttori comunicano i dati di cui all'art. 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, prima dell'inizio delle trattative contrattuali, alle regioni, ad AGEA e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le organizzazioni di produttori comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente alle regioni, ad AGEA e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i dati di cui all'art. 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012.

3. In caso di mancato rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori o loro associazioni, delle prescrizioni stabilite dal «Regolamento», dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 e dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 85/TRAV, del 12 febbraio 2007.

Art. 8.

Procedure di comunicazione

1. Le comunicazioni di cui agli articoli 6 e 7 sono effettuate attraverso l'inserimento dei dati nel sistema informativo del SIAN o dei sistemi regionali secondo modalità stabilite da AGEA, in accordo con le regioni.

Art. 9.

Definizione dei contratti

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 185-*septies*, paragrafo 3, del «Regolamento» le consegne di latte crudo ai primi acquirenti di latte devono formare oggetto di contratto scritto fra le parti, conformemente a quanto stabilito all'art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Il contratto è stipulato prima della consegna e comprende tutti gli elementi prescritti all'art. 185-*septies*, paragrafo 2, lettera *c)*, del «Regolamento».

3. Per le consegne di latte da parte dei soci alle rispettive cooperative di appartenenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 185-*septies*, paragrafo 3, del «Regolamento».

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 per quanto concerne la durata, tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, raccoglitori o trasformatori di latte crudo, compresi quelli indicati al comma 2, sono negoziati liberamente tra le parti.

5. Ai fini della definizione dei contratti di cui al comma 1, il primo acquirente presenta un'offerta scritta di contratto al fornitore, indicando la durata minima dello stesso contratto, che non può essere inferiore a 6 mesi.

6. A seguito della presentazione dell'offerta di contratto di cui al comma 5, il fornitore può rifiutare la durata minima proposta formalizzando il proprio rifiuto per iscritto.

7. Nei casi di rifiuto della durata minima proposta le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, ivi compresi gli elementi di cui all'art. 185-*septies*, paragrafo 2, lettera *c)*, del «Regolamento».

Parte III

REGOLAZIONE DELL'OFFERTA DEI FORMAGGI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 10.

Modalità di presentazione e approvazione dei piani

1. I piani per la regolazione dell'offerta dei formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta sono presentati ed approvati sulla base delle linee guida riportate in allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 11.

Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2012
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 205

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA REGOLAZIONE DELL'OFFERTA DEI FORMAGGI CHE BENEFICIANO DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA.

1. BASE GIURIDICA

a) Sulla base dell'articolo 126 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 è concessa agli Stati membri la possibilità di stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 510/2006.

b) Le norme vincolanti per la regolazione dell'offerta sono adottate su espressa richiesta presentata da un soggetto legittimato.

2. SOGGETTI LEGITTIMATI

a) Possono presentare i piani di regolazione dell'offerta: le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 122, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007; le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007; i gruppi di operatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006.

3. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PIANI

a) I piani di regolazione dell'offerta devono essere presentati contestualmente alle regioni nel cui territorio ricade la zona geografica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 510/2006 e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale delle **p**olitiche internazionali e dell'unione europea, PIUE VI, Via XX Settembre, 20 Roma.

b) Qualora l'area geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006 comprenda più regioni, la regione ove si realizza la percentuale maggiore della produzione del formaggio riceve la domanda e funge da capofila per il necessario coordinamento con le altre regioni interessate anche ai fini dell'istruttoria preliminare della domanda, i cui criteri sono definiti dal Comitato di cui al successivo punto c).

c) Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un "Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP ai sensi dell'articolo 126 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1234/2007".

d) Il suddetto Comitato è costituito da due rappresentanti della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea, uno dei quali è il presidente e uno segretario, da due rappresentanti della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, da tre rappresentati designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

e) Alle riunioni del Comitato partecipano anche i rappresentanti designati dalle regioni interessate nel cui territorio ricade la zona geografica di produzione del formaggio cui si riferisce il piano.

f) Il Comitato stabilisce i criteri per la valutazione, valuta i piani e la loro conformità alle linee guida; per tali scopi procede, ove necessario, ad apposite audizioni.

g) Sulla base del parere espresso dal Comitato di cui al punto d) il Ministero delle politiche alimentari e forestali adotta, o meno, il provvedimento di approvazione del piano di regolazione dell'offerta che sarà reso pubblico attraverso il sito dello stesso Ministero.

h) Il provvedimento di cui al precedente punto g) può avere durata massima di tre anni ed essere rinnovato dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta.

i) Il piano di regolazione dell'offerta è vincolante per tutti i produttori del formaggio in causa.

j) Per lo svolgimento delle attività del Comitato non sono previsti compensi. Per i rappresentanti regionali le spese per la partecipazione sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

4. PRESUPPOSTI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI

a) Ai fini della presentazione del piano è necessaria l'esistenza di un accordo preventivo tra le parti interessate operanti nella zona geografica delimitata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.

b) L'accordo di cui al punto a) è concluso tra almeno i due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio in causa e almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione dello stesso formaggio nell'area geografica interessata.

c) Il mandato conferito ad eventuali rappresentanti, da parte dei singoli produttori di latte, deve essere associato dai rappresentanti ad ogni singolo piano di regolazione dell'offerta in relazione ai quantitativi di latte interessati, in modo da evitare duplicazioni nel computo dei quantitativi e dei soggetti coinvolti.

d) Per le cooperative e per le organizzazioni di produttori riconosciute nel quadro dell'articolo 126 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, il conferimento della delega di rappresentanza si considera assolto, per le quantità di latte nella loro disponibilità, con l'adesione dei produttori alle cooperative o alle organizzazioni di produttori medesime, nel rispetto delle relative norme statutarie.

5. OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DI REGOLAZIONE DELL'OFFERTA

a) Obiettivo principale del piano è quello di disciplinare la gestione dell'offerta del formaggio in questione al fine di adeguare l'offerta alla domanda.

b) Per i formaggi di cui al punto **1**, a) l'adeguamento dell'offerta alla domanda, tenuto conto delle possibili variazioni della situazione del mercato, può essere realizzato anche attraverso la programmazione dei quantitativi di formaggio da produrre.

c) Le azioni che si intendono adottare per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto a) devono essere chiaramente indicate. Ai fini della programmazione di cui al punto b) possono essere stabiliti, a carico dei produttori di formaggio, vincoli qualitativi nonché vincoli quantitativi e contributi aggiuntivi in relazione alle quantità prodotte.

d) Ai fini della sua approvazione il piano deve essere corredato da una accurata analisi del mercato, con elaborazione dei dati di mercato disponibili e dall'analisi sulla possibile evoluzione delle condizioni dell'offerta e della domanda sia sul mercato interno che sul mercato internazionale. Il piano deve contenere tutte le indicazioni utili per consentire una oggettiva valutazione ed essere corredato dell'analisi di impatto sul mercato con particolare riferimento al mercato del latte nella zona interessata, alle destinazioni alternative del latte, al mercato dei formaggi, alle misure finalizzate ad evitare eventuali distorsioni di concorrenza e alle prospettive per lo sviluppo di nuovi mercati.

e) Il piano è corredato dalla documentazione idonea a dimostrare la preventiva esistenza dell'accordo di cui al punto 4, b). A tal fine deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno concluso l'accordo.

f) Nei casi in cui i singoli produttori di latte siano rappresentati da organizzazioni di produttori, cooperative o altri soggetti legittimati, i rappresentanti devono consegnare al soggetto che presenta il piano l'elenco dei produttori rappresentati e i quantitativi di latte relativi ad ogni singolo soggetto. Tali elenchi sono allegati al piano.

g) Deve essere altresì dimostrato a quale titolo i singoli produttori di latte siano rappresentati.

6. LIMITI E VINCOLI

a) Nella predisposizione dei piani si dovrà considerare che il provvedimento di cui al punto 3, g) dovrà rispettare i seguenti criteri:

- disciplinare la gestione dell'offerta di un solo formaggio;
- avere effetto solo sul prodotto in questione;
- avere durata massima di tre anni con possibilità di rinnovo su specifica richiesta;
- non danneggiare il commercio dei prodotti diversi dal formaggio in causa;
- non riguardare transazioni successive alla prima commercializzazione;
- non prevedere la fissazione di prezzi nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;
- non rendere indisponibile una percentuale eccessiva del formaggio interessato;
- non creare discriminazioni;
- non rappresentare ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato;
- non creare pregiudizio ai piccoli produttori;
- contribuire al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto;
- non creare pregiudizio per l'applicazione dell'articolo 126 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 (trattative contrattuali nel settore del latte e prodotti lattiero-caseari);
- non provocare sul mercato del latte effetti che eccedano quelli eventualmente previsti nell'accordo di cui al punto 4.

7. OBBLIGHI POST - APPROVAZIONE

a) I soggetti interessati, dopo l'approvazione del piano, presentano annualmente una relazione sullo stato di attuazione dello stesso piano, con indicazione delle misure già adottate e da adottare e dei risultati ottenuti. La relazione evidenzia altresì l'impatto dell'adozione del piano sul mercato del latte nella zona interessata.

b) Al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste nell'adozione del piano vengono effettuati specifici controlli stabiliti dal Comitato di cui al punto **3**, c).

c) Fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità garante per la concorrenza, qualora venga constatato il mancato rispetto delle norme contenute nel provvedimento di cui al punto **3**, g), il decreto di approvazione del piano può essere revocato anche in assenza dell'adozione, da parte della Commissione europea, degli atti di esecuzione di cui all'articolo 126 *quinquies* paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

12A12819

DECRETO 27 novembre 2012.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il D.P.R. 1° maggio 1970, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro";

Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della DOP "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", che conferisce al Ministero la facoltà di ridurre i limiti dell'acidità totale minima con proprio decreto;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, datata 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", ai sensi del richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per le tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, per la sola campagna vendemmiale 2012/2013;

Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare andamento climatico del periodo estivo del 2012 ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'acidità totale rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla citata domanda;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco e spumante, limitatamente alla campagna vendemmiale 2012/2013;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale di cui all'articolo 6 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", così come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, è modificato, limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale 2012/2013, nel modo seguente:

- per le tipologie Lambrusco rosso e rosato frizzante è ridotto da 5,5 a 5,0 g/l;

- per le tipologie Lambrusco rosso e rosato spumante è ridotto da 6,0 g/l a 5,5 g/l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A12787

DECRETO 27 novembre 2012.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara", relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il D.P.R. 1° maggio 1970, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Lambrusco di Sorbara" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Lambrusco di Sorbara";

Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della DOP "Lambrusco di Sorbara", che conferisce al Ministero la facoltà di ridurre i limiti dell'acidità totale minima con proprio decreto;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, datata 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara", ai sensi del richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per le tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, per la sola campagna vitivinicola 2012/2013;

Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'acidità totale rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla citata domanda;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara", relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco e spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale di cui all'articolo 6 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Lambrusco di Sorbara", così come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, è modificato, limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale 2012/2013, nel modo seguente:

- per le tipologie Lambrusco rosso e rosato frizzante e spumante è ridotto da 6,0 a 5,5 g/l;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A12788

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 novembre 2012.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Pegintron» (interferone alfa 2B pegilato) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 712/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società SCHERING-PLOUGH EUROPE ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PEGINTRON;

Visto l'accordo integrativo dell'1-2 agosto 2012, con cui l'Azienda si impegna a praticare uno sconto aggiuntivo del 5%, sul prezzo Ex Factory per tutte le confezioni (13,27% complessivo per le confezioni che già applicano uno sconto obbligatorio alle strutture pubbliche);

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PEGINTRON (interferone alfa 2B pegilato) è rinegoziato senza modifica di prezzo alle condizioni attualmente vigenti:

Confezione:

50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino vetro +1 fiala vetro uso sottocutaneo;

AIC n. 034852018/E (in base 10) 117M5L (in base 32);

Confezione:

80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino vetro +1 fiala vetro uso sottocutaneo;

AIC n. 034852069/E (in base 10) 117M75 (in base 32);

Confezione:

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino vetro +1 fiala vetro uso sottocutaneo;

AIC n. 034852119/E (in base 10) 117M8R (in base 32);

Confezione:

120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino vetro +1 fiala vetro uso sottocutaneo;

AIC n. 034852160/E (in base 10) 117MB0 (in base 32);

Confezione:

150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino vetro +1 fiala vetro uso sottocutaneo;

AIC n. 034852210/E (in base 10) 117MCL (in base 32);

Confezione:

50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo;

AIC n. 034852311/E (in base 10) 117MGR (in base 32);

Confezione:

80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo;

AIC n. 034852350/E (in base 10) 117MHY (in base 32);

Confezione:

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo;

AIC n. 034852398/E (in base 10) 117MKG (in base 32);

Confezione:

120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo;

AIC n. 034852436/E (in base 10) 117MLN (in base 32);

Confezione:

150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo;

AIC n. 034852475/E (in base 10) 117MMV (in base 32);

Sconto alle strutture pubbliche sul prezzo ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PEGINTRON (interferone alfa 2B pegilato) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004. (Ex nota 32).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12814

DETERMINA 26 novembre 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Incivo» (telaprevir). (Determina n. 713/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale INCIVO (telaprevir)– autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 19/09/2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/720/001 "375 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)" – 168 (4x42) compresse

Titolare A.I.C.: JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 10 gennaio 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 1° agosto 2012;

Vista la deliberazione n. 27 del 4 settembre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale INCIVO (telaprevir) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: “375 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)” – 168 (4x42) compresse - AIC n. 041456017/E (in base 10) 17K4DK (in base 32);

Indicazioni terapeutiche: INCIVO, in associazione a peginterferone alfa e ribavirina, è indicato per il trattamento dell’epatite C cronica di genotipo 1 in pazienti adulti con con epatopatia compensata (compresa la cirrosi):

che siano naïve al trattamento;

che siano stati precedentemente trattati con interferone alfa (pegilato o non pegilato) da solo o in associazione a ribavirina, compresi i pazienti recidivanti, i partial responder ed i null responder.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale INCIVO (telaprevir) è classificata come segue:

Confezione:

“375 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)” – 168 (4x42) compresse;

AIC n. 041456017/E (in base 10) 17K4DK (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8333,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13752,78;

Validità del contratto: 24 mesi;

Condizioni di rimborsabilità secondo le condizioni negoziali.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuate dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell’Agenzia e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale INCIVO (telaprevir) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – Internista, Infettivologo, gastroenterologo (RNRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all’allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell’elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12815

DETERMINA 26 novembre 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Victrelis» (boceprevir). (Detrmina n. 714/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale VICTRELIS (boceprevir)– autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 18 luglio 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/704/001 “200 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALL)” 336 (4 confezioni da 84)

Titolare A.I.C.: MERCK SHARP & DOHME LIMITED

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta MERCK SHARP & DOHME LIMITED ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 10 gennaio 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 1° agosto 2012;

Vista la deliberazione n. 27 del 4 settembre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale VICTRELIS (boceprevir) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezione: "200 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALL)" 336 (4 confezioni da 84) - AIC n. 041380015/E (in base 10) 17GU5H (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Victrelis è indicato per il trattamento dell'infezione da epatite C cronica (CHC) di genotipo 1, in associazione con peginterferone alfa e ribavirina, in pazienti adulti con malattia epatica compensata che non sono stati trattati in precedenza o che non hanno risposto a precedente terapia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale VICTRELIS (boceprevir) è classificata come segue:

Confezione:

"200 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALL)" 336 (4 confezioni da 84);

AIC n. 041380015/E (in base 10) 17GU5H (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2851,80;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4706,64;

Validità del contratto: 24 mesi.

Condizioni di rimborsabilità secondo le condizioni negoziali.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuate dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VICTRELIS (boceprevir) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta

per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – Internista, Infettivologo, gastroenterologo (RNRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12816

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Cetirizina Ratiopharm» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 200/2012 del 10 ottobre 2012

Medicinale: CETIRIZINA RATIOPHARM

Confezioni:

038564011/M "10 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038564023/M "10 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038564035/M "10 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038564047/M "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038564050/M "10 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038564062/M "10 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038564074/M "10 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038564086/M "10 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Titolare AIC: Ratiopharm GmbH

Procedura Mutuo Riconoscimento DK/H/0282/001/R/002 con scadenza il 27 maggio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12779

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Confetto Falqui C.M.» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 265/2012 del 12 novembre 2012

Medicinale: CONFETTO FALQUI C.M.

Confezioni: 033072 012 - 5 mg compresse rivestite - 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Falqui Prodotti Farmaceutici S.p.a.

Procedura nazionale con scadenza il 27 novembre 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua

estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12780

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Difosfonal» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 198/2012 del 10 ottobre 2012

Medicinale: DIFOSFONAL.

Confezioni:

026510 038 «300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione» 6 fiale 10 ml;

026510 040 «300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione» 12 fiale 10 ml;

026510 053 «400 mg capsule» 10 capsule;

026510 077 «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%» 6 fiale;

026510 089 «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%» 12 fiale.

Titolare A.I.C.: SPA - Società Prodotti Antibiotici S.p.A.

Procedura nazionale con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione N1B/2012/579 relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12781

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Moticlod» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 247/2012 del 7 novembre 2012

Medicinale: MOTICLOD.

Confezioni:

A.I.C. n. 035044 015 «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 3,3 ml;

A.I.C. n. 035044 027 «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale 3,3 ml;

A.I.C. n. 035044 039 «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale 10 ml.

Titolare AIC: Laboratorio Italiano Biochimico Famaceutico Lisapharma S.p.A.

Procedura Nazionale, con scadenza il 14 novembre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista dei termini standard della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da

A.I.C. n. 035044 039 - 300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa 6 fiale da 10 ml;

a

A.I.C. n. 035044 039 - 300 mg/10 ml soluzione per infusione 6 fiale da 10 ml.

È approvata altresì la variazione N1B/2012/603 relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12783

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «YAZ», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 246/2012 del 6 novembre 2012

Medicinale: YAZ.

Procedura di Mutuo Riconoscimento: NL/H/1269/001/R/001.

Confezioni: A.I.C. n. 038542/M «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film».

Titolare AIC: Bayer S.p.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento NL/H/1269/001/R/001, con scadenza il 29 giugno 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12784

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Eloine», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 245/2012 del 6 novembre 2012

Medicinale: ELOINE.

Procedura di Mutuo Riconoscimento: NL/H/1270/001/R/001.

Confezioni:

A.I.C. n. 038543 017/M «0,020 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038543 029/M «0,020 mg/3 mg compresse rivestite con film» 3x28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038543 031/M «0,020 mg/3 mg compresse rivestite con film» 6x28 compresse in blister PVC/AL.

Titolare AIC: Bayer S.p.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento NL/H/1270/001/R/001, con scadenza il 29 giugno 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12785

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Acido Clodronico EG» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV N. 243/2012 del 30 ottobre 2012

Medicinale: ACIDO CLODRONICO EG

Confezioni: 035014 012 "100 MG/3,3 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 6 FIALE

Titolare AIC: EG SpA

Procedura Nazionale

con scadenza il 07/12/2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

E' approvata altresì la variazione N1B/2012/448 relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12786

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Climaclod» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV N. 242/2012 del 30 ottobre 2012

Medicinale: CLIMACLOD

Confezioni:

035002 017 "100 MG/3,3, ML SOLUZIONE INIETTABILE" 12 FIALE

035002 029 "300 MG/10ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 6 FIALE

035002 031 "100 MG/3,3, ML SOLUZIONE INIETTABILE" 6 FIALE

Titolare AIC: Mastelli Srl

Procedura Nazionale

con scadenza il 01/03/2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

E' approvata altresì la variazione N1B/2012/1057 relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12789

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Osteostab» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV N. 241/2012 del 30 ottobre 2012

Medicinale: OSTEOSTAB

Confezioni:

034997 015 "100 MG/3,3 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 12 FIALE

034997 027 "300 MG/10 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 6 FIALE

Titolare AIC: ROTTAPHARM S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 31/01/2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

E' approvata altresì la variazione N1B/2012/447 relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12790

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ramipril Idroclorotiazide Eurogenerici», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 210/2012 del 10 ottobre 2012

Medicinale: RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI

Procedura di Mutuo Riconoscimento: (IT/H/182/001-002/R/001).

Confezioni:

2.5mg/12.5mg compresse - 14 cp, blister - AIC: 038117014

2.5mg/12.5mg compresse - 14 cp, cont PP - AIC: 038117026

5mg/25mg compresse - 14 cp, blister - AIC: 038117038

5mg/25mg compresse - 14 cp, cont PP - AIC: 038117040

Titolare AIC: E.G. S.p.a.

Procedura Mutuo Riconoscimento IT/H/0182/001-002/R/001

con scadenza il 29/06/2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12793

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Enalapril Aurobindo» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 213/2012 del 12 ottobre 2012

Medicinale: ENALAPRIL AUROBINDO

Confezioni:

036308 029 "5 mg compresse", 28 compresse divisibili

036308 056 "20 mg compresse", 14 compresse divisibili

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Procedura Nazionale

con scadenza il 07/02/2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto

delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12794

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Furosemide Angenerico» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 214/2012 del 12 ottobre 2012

Medicinale: FUROSEMIDE ANGENERICO.

Confezioni: 035979 018, 20 compresse, 500mg.

Titolare AIC: ANGENERICO S.p.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 7 febbraio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12795

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ticlapsor» con conseguente modifica stampati

Estratto determinazione FV n. 219/2012 del 12 ottobre 2012

Medicinale: TICLAPSOR.

Confezioni:

034834022 - 4 migrogrammi/g Emulsione cutanea Flacone con erogatore 20 ml

034834010 - 4 migrogrammi/g Unguento tubo 20 g

034834034 - 4 migrogrammi/g Emulsione cutanea Flacone con erogatore 30 ml

034834046 - 4 migrogrammi/g Emulsione cutanea Flacone con erogatore 50 ml.

Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 31 luglio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12796

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Neomercurocromo» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 220/2012 del 12 ottobre 2012

Medicinale: NEOMERCUROCROMO.

Confezioni:

032246047 soluzione cutanea, 1 flacone da 50 ml

032246062 soluzione cutanea, 2 flaconi da 10 ml

Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 10 maggio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12797

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Brumixol» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 222/2012 del 15 ottobre 2012

Medicinale: BRUMIXOL.

Confezioni:

025286016 «Brumixol» 1% crema dermatologica tubo da 30 g;

025286028 «Brumixol» 1% soluzione cutanea flacone da 30 ml;

025286030 «Brumixol» 1% crema vaginale tubo da 30 g;

025286042 «Brumixol» 1% crema vaginale tubo da 78 g.

025286081 «Brumixol» 100 mg ovuli vaginali 6 ovuli.

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l.

Procedura nazionale, con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro novanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12798

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Benoxinato Cloridrato Intes» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 223/2012 del 15 ottobre 2012

Medicinale: BENOXINATO CLORIDRATO INTES.

Confezioni:

031579016 «0,4% collirio, soluzione» flacone 10 ml;

031579028 «0,4% collirio, soluzione» 100 flaconcini;

031579055 «0,4% collirio, soluzione» 30 contenitori.

Titolare A.I.C.: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l.

Procedura nazionale, con scadenza il 20 aprile 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista dei termini standard della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da:

031579016 «0,4% collirio, soluzione» flacone 10 ml;

031579028 «0,4% collirio, soluzione» 100 flaconcini;

031579055 «0,4% collirio, soluzione» 30 contenitori,

a:

031579016 4 mg/ml collirio, soluzione - flacone 10 ml;

031579028 4 mg/ml collirio, soluzione - 100 contenitori monodose da 0,5 ml;

031579055 4 mg/ml collirio, soluzione - 30 contenitori monodose da 0,5 ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro novanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12799

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Pranoflog» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 224/2012 del 15 ottobre 2012

Medicinale: PRANOFLOG.

Confezione: 033776016 «0,1% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a.

Procedura nazionale, con scadenza il 28 maggio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista dei termini standard della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni: da: 033776016 - 0,1% collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml, a: 033776016 - 1 mg/ml collirio, soluzione flacone da 5 ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12800

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ciclolux» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 225/2012 del 15 ottobre 2012

Medicinale: CICLOLUX.

Confezione: 019163017 «1% collirio, soluzione» flacone da 3 ml.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a.

Procedura nazionale, con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista dei termini standard della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni: da: 019163017 «1% collirio, soluzione» flacone da 3 ml, a: 019163017 «10 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 3 ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12801

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Amoxicillina Angenerico» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 226/2012 del 15 ottobre 2012

Medicinale: AMOXICILLINA ANGENERICO.

Confezione: 032918029 «1 g compresse» blister 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.a.

Procedura nazionale, con scadenza il 6 dicembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni e d integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12802

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Teva Italia» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 227/2012 del 15 ottobre 2012

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO TEVA ITALIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036819 011 875+125 mg compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 036819 023 875+125 mg polvere per sospensione orale.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

Procedura Nazionale, con scadenza il 9 giugno 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua

tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12803

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Cefacloro ABC» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 228/2012 del 15 ottobre 2012

Medicinale: CEFACLORO ABC.

Confezioni:

A.I.C. n. 035361 029 - «250 mg/5ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 035361 017 - «500 mg compresse rigide» 8 capsule.

Titolare AIC: ABC Farmaceutici S.p.A.

Procedura Nazionale, con scadenza il 30 gennaio 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12804

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Etazim» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 230/2012 del 17 ottobre 2012

Medicinale: ETAZIM.

Confezioni:

A.I.C. n. 036490023 - 1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036490035 - 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml.

Titolare AIC: Benedetti & CO. S.P.A.

Procedura Nazionale, con scadenza il 20 aprile 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12805

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ticlopidina Pensa» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 231/2012 del 17 ottobre 2012

Medicinale: TICLOPIDINA PENSA.

Confezioni: 033295015 «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 9 marzo 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12806

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Ticlopidina Ratiopharm» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 232/2012 del 17 ottobre 2012

Medicinale: TICLOPIDINA RATIOPHARM.

Confezioni: 033088016 «250 mg compresse» 30 compresse

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH

Procedura Nazionale

con scadenza il 10 novembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12807

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Antigreg» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 234/2012 del 17 ottobre 2012

Medicinale: ANTIGREG.

Confezioni: 025220029 «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Titolare AIC: PIAM Farmaceutici S.p.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12808

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ticlopidina Germed» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 235/2012 del 17 ottobre 2012

Medicinale: TICLOPIDINA GERMED.

Confezioni: A.I.C. n. 035089010 «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Titolare AIC: Germed Pharma S.p.A.

Procedura Nazionale, con scadenza il 19 dicembre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12809

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ticlodone» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 236/2012 del 17 ottobre 2012

Medicinale: TICLODONE.

Confezioni: A.I.C. n. 024716021 «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Titolare AIC: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

Procedura Nazionale, con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12810

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Tamsulosin Doc Generici», con conseguente modifica stampati.

Estratto Determinazione FV n. 238/2012 del 30 ottobre 2012

Medicinale: TAMSULOSIN DOC Generici.

Procedura di Mutuo Riconoscimento: (IT/H/0202/001/R/001).

Confezioni: 037007/M 0,4 mg Capsule rigide a rilascio modificato

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l.

Procedura: Mutuo Riconoscimento IT/H/0202/001/R/001 con scadenza il 18 luglio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione IT/H/0202/001/R/001 - C1B/2012/79 relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12811

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Tamsulosin Fidia», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 239/2012 del 30 ottobre 2012

Medicinale: TAMSULOSIN FIDIA.

Procedura di Mutuo Riconoscimento: (IT/H/215/001/R/001).

Confezioni: 037373/M 0,4 mg Capsule rigide a rilascio modificato

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.A.

Procedura: Mutuo Riconoscimento IT/H/215/001/R/001 con scadenza il 18 luglio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione IT/H/215/01/R/001 - C1B/2012/889 relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12812

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Osteonorm» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 240/2012 del 30 ottobre 2012

Medicinale: OSTEONORM.

Confezioni:

034293 011 «100 mg soluzione iniettabile» 6 Fiale

034293 023 «100 mg soluzione iniettabile» 12 Fiale

Titolare A.I.C.: Farmaceutici CABER S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 9 marzo 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione N1B/2012/570 relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C.

che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12813

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perviette»

Con la determinazione n. aRM - 216/2012-549 del 13 novembre 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PERVIETTE;

Confezione: 029566015;

Descrizione: 10 FIALE SOLUZ INIETT DA 5 ML.

12A12817

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Erresolv»

Con la determinazione n. aRM - 217/2012-7071 del 13 novembre 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dorom S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ERRESOLV:

confezione: 035282019;

descrizione: «15 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

confezione: 035282021;

descrizione: «30 mg/10 ml granulato per sciroppo» 1 flacone 100 g.

12A12818

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - GESTIONE EX-DIGITPA

Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, di emanazione del regolamento concernente le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini.

L'Agenzia per l'Italia Digitale, gestione ex-DigitPA, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Deliberazione n. 30/2012 recante «Modalità per presentare domanda per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica - adempimenti previsti dall'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 193/2012, concernente le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini».

A decorrere dal 1° dicembre 2012 i soggetti interessati possono richiedere l'approvazione del sistema di raccolta per via elettronica delle adesioni alle iniziative legislative da presentare alla Commissione europea.

12A12832

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 7 dicembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal sig. Maurizio Coletti delegato dal comune di Pieve di Cadore (Belluno) giusto processo verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 57 del 1° ottobre 2012, di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che il territorio del comune di Pieve di Cadore sia separato dalla regione Veneto per entrare a far parte integrante della regione Friuli-Venezia Giulia?».

Il sig. Maurizio Coletti dichiara di eleggere domicilio presso IEFCOS in via Lovanio n. 11 - 00198 Roma.

12A12978

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Volos (Grecia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione del Vice Consolato onorario in Volos è così rideterminata: la Periferia della Tessaglia (Unità periferiche di Karditsa, Larissa, Magnesia, Sporades e Trikala).

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A12828

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Conakry (Guinea)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*omissis*);

Decreta:

Il Sig. Kpakile Felemou, Console onorario in Conakry (Guinea), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Conakry;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Conakry;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Conakry, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Dakar;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A12829

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in San Juan de los Morros (Venezuela).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*omissis*);

Decreta:

La Sig.ra Ninoska Aguema Donnarumma, Vice Console onorario in San Juan de Los Morros (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Caracas);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa alle richieste di rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare Onorario;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'Ue, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD emessi dal Consolato Generale d'Italia in Caracas, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Caracas;

n) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato Generale d'Italia in Caracas;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Caracas;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A12830

Ristrutturazione della rete consolare onoraria greca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare onoraria in Kavala è soppressa.

Art. 2.

È istituito in Kavala un vice Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, con la seguente circoscrizione territoriale: periferia della Ma-

cedonia Orientale e Tracia (Unità Periferiche di Drama, Evros, Thasos, Kavala, Xanthi e Rodopi).

Art. 3.

L'Agenzia consolare onoraria in Alessandropoli (Grecia), posta alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, è soppressa.

Art. 4.

È istituita in Kalamata (Grecia) un'Agenzia consolare onoraria, posta alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, con la seguente circoscrizione territoriale: Periferia del Sud del Peloponneso (Unità Periferiche di Laconia e Messenia).

Art. 5.

L'Agenzia consolare onoraria in Ioannina (Grecia), posta alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, è soppressa.

Art. 6.

La circoscrizione dell'Agenzia consolare onoraria in Igoumenitsa è così rideterminata: la Periferia dell'Epiro (Unità periferiche di Arta, Giannina, Prevesa e Tesprozia).

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A12831

Rilascio di *exequatur*

In data 13 novembre 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Gianni Baravelli, Console onorario del Regno di Svezia in Bologna.

12A12844

Rilascio di *exequatur*

In data 15 novembre 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Moukhtar Kouyate, Console generale della Repubblica del Senegal in Milano.

12A12845

Rilascio di *exequatur*

In data 7 novembre 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Hatice Pinar Bolognini, Console Generale onorario della Repubblica di Turchia in Brindisi.

12E12846

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 novembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2986
Yen	107,37
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,262
Corona danese	7,4600
Lira Sterlina	0,81080
Fiorino ungherese	281,03
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1052
Nuovo leu romeno	4,5148
Corona svedese	8,6625
Franco svizzero	1,2054
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3760
Kuna croata	7,5385
Rublo russo	40,1786
Lira turca	2,3213
Dollaro australiano	1,2474
Real brasiliano	2,7391
Dollaro canadese	1,2904
Yuan cinese	8,0899
Dollaro di Hong Kong	10,0643
Rupia indonesiana	12470,89
Shekel israeliano	4,9541
Rupia indiana	70,6760
Won sudcoreano	1406,31
Peso messicano	16,7648
Ringgit malese	3,9475
Dollaro neozelandese	1,5865
Peso filippino	52,989
Dollaro di Singapore	1,5859
Baht tailandese	39,867
Rand sudafricano	11,4717

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A12976

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 dicembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3057
Yen	107,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,256
Corona danese	7,4602
Lira Sterlina	0,81210
Fiorino ungherese	281,89
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,1116
Nuovo leu romeno	4,5234
Corona svedese	8,6558
Franco svizzero	1,2087
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3490
Kuna croata	7,5320
Rublo russo	40,3751
Lira turca	2,3329
Dollaro australiano	1,2517
Real brasiliano	2,7477
Dollaro canadese	1,2964
Yuan cinese	8,1328
Dollaro di Hong Kong	10,1193
Rupia indonesiana	12534,89
Shekel israeliano	4,9758
Rupia indiana	71,5220
Won sudcoreano	1413,94
Peso messicano	16,8362
Ringgit malese	3,9727
Dollaro neozelandese	1,5891
Peso filippino	53,445
Dollaro di Singapore	1,5911
Baht tailandese	40,020
Rand sudafricano	11,5385

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A12977

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-287) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.